

Assicurazione Auto (Motocicli e Ciclomotori)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Assimoco S.p.A., Impresa di assicurazione con sede legale in Italia, numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: Polizza AUTOTUTELA MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) ed i rischi accessori dei veicoli appartenenti al Settore V (motocicli, ciclomotori e monopattini elettrici).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni involontariamente causati a terzi da operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi meccanici (*non valido per monopattini elettrici*)
- ✓ Ricorso terzi: danni diretti e materiali causati ai mobili e agli immobili dei Terzi dall'incendio del veicolo assicurato.
- ✓ Circolazione in aree aeroportuali.

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad euro 7.750.000, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro

Puoi inoltre integrare la polizza con le seguenti ulteriori garanzie opzionali:

Incendio
Furto
Tutela legale
Assimoco Assistance (solo per motocicli)

Le garanzie opzionali non sono attivabili per i monopattini elettrici.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione Rc Auto i seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario di veicolo in leasing, per danni a cose;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei soggetti sopra citati e con questi conviventi, per danni a cose;
- ✗ Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nel punto precedente, per danni a cose.

Sono inoltre presenti esclusioni relative alle garanzie opzionali, se presenti in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di:

- ! Conducente non idoneo alla guida (es. dolo del conducente, guida senza patente o con patente scaduta, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti)
- ! Veicolo non idoneo (es. trasporto non conforme alla normativa o alla carta di circolazione, circolazione su cingoli, mancata revisione)
- ! Altre casistiche rientranti nell'ambito dell'articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni

La rivalsa verrà effettuata, in base alla casistica, per l'intera somma versata al terzo o fino al limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Sono inoltre presenti limitazioni relative alle garanzie opzionali, se presenti in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro.
L'assicurazione ti copre anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
- ✓ Per i monopattini elettrici l'assicurazione è valida per il territorio dello Spazio Economico Europeo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai l'obbligo di pagare il premio relativo al periodo di copertura della tua polizza. Inoltre, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio, comprensivo di imposte di legge e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), devono essere corrisposti alla firma del contratto.

I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Il premio può essere pagato:

- in un'unica soluzione per i monopattini elettrici;
- in rate semestrali per gli altri veicoli. In questo caso, il premio annuo subisce un incremento pari al 3%

Le polizze emesse prima del 01/04/2025 con un frazionamento quadrimestrale o trimestrale potranno mantenere tale rateazione, con un incremento di premio rispettivamente del 4% e 5%.

Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (SEPA) o bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia oppure con altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge qualora l'intermediario ne sia abilitato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalle h. 24 della data indicata in polizza oppure dalle h.24 della data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva a tale data, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza salvo precedente stipulazione di altra copertura.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta in quanto non prevede il tacito rinnovo.

Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte.

Assicurazione Auto, Motocicli e Ciclomotori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)



Impresa: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Polizza AUTOTUTELA MOTOCICLI E CICLOMOTORI"

Documento aggiornato il: 07/2026 – Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI), Italia - Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legallmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 508.171.034** e il **Risultato economico è € 22.878.161**
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 264%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)

Garanzia obbligatoria

La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) del Settore V (Motocicli, Ciclomotori e Monopattini elettrici). La copertura è obbligatoria per legge per la circolazione dei veicoli in aree pubbliche e private comprese le aree aeroportuali.

Ricorso terzi: l'Impresa risponde dei danni diretti e materiali causati ai mobili e agli immobili dei Terzi dall'incendio del veicolo assicurato con massimale 200.000 euro.

INCENDIO FURTO e RAPINA (opzionale)

La garanzia copre i danni subiti dal veicolo in conseguenza di:

Incendio: con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;

Furto e rapina: anche se causati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso

Garanzie non valide per i monopattini elettrici

ASSIMOCO ASSISTANCE (opzionale)

Assistenza al veicolo: Traino, invio officina mobile in Italia, recupero del veicolo fuori sede stradale, supporto alla compilazione moduli C.A.I., demolizione del veicolo in Italia, auto in sostituzione in Italia, richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo, invio pezzi di ricambio, viaggio per il recupero del veicolo, rimpatrio del veicolo a mezzo pianale.

Assistenza alla persona: invio di un'autoambulanza in Italia, rientro dei passeggeri/ prosecuzione del viaggio, spese d'albergo, invio di un autista, anticipo spese di prima necessità, trasmissione messaggi urgenti, rientro sanitario, rientro salma, anticipo delle cauzioni penale e civile (estero), anticipo delle spese legali (estero), interprete a disposizione (estero).

Garanzia valida solo per i motocicli

TUTELA LEGALE (opzionale)

La copertura offre assistenza legale in caso di sinistro, sia fuori che in tribunale, per l'assicurato come proprietario/conducente, ciclista, pedone o trasportato. Sono coperte le spese per avvocato, perito, accertamenti, indagini, spese di giustizia, interprete e traduzioni all'estero, anticipo cauzione. È disponibile anche una consulenza legale telefonica.

La versione base ("Light") copre (i) danni subiti per colpa di terzi, (ii) procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, (iii) ricorso contro il ritiro della patente dopo incidente, (iv) istanza di dissequestro del veicolo.

Garanzia non valida per i monopattini elettrici

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Responsabilità Civile Auto

Massimali più elevati: possibilità di aumentare i massimali rispetto al minimo di legge pagando un premio più alto.

Tutela Legale:

Opzione "Full": estensione della copertura rispetto all'opzione base "Light", con maggiorazione del premio.

Opzioni non valide per i monopattini elettrici**Che cosa NON è assicurato?****Garanzia Rc Auto e altre garanzie**

Per la garanzia Rc Auto non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel DIP.

Per l'estensione Ricorso terzi non sono coperti i danni causati da uno scoppio non seguito da incendio, né i danni a beni in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, salvo il caso dei locali da lui detenuti in regolare locazione

Sezione Incendio, Furto e Rapina

Esclusioni: monopattini elettrici; bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; danni causati: (i) da eventi sociopolitici (come atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo), (ii) da calamità naturali (eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani), (iii) da sviluppo di energia nucleare o radioattività, (iv) con dolo o colpa grave del contraente, assicurato, conviventi, dipendenti o persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo, trasportati, (v) durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali

Sezione Tutela Legale

Esclusioni: (i) monopattini elettrici, (ii) guida in assenza di assicurazione obbligatoria RCA, (iii) guida del veicolo da parte di conducente non abilitato, (iv) veicolo non conforme, (v) materia fiscale ed amministrativa

Sezione Assimoco Assistance

Esclusioni: veicoli diversi da motocicli; danni causati da (i) eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.), (ii) calamità naturali (es. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani), (iii) stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, (iv) dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, (v) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove ufficiali.

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione Incendio, Furto e Rapina**

Limitazioni: (i) Minimo € 500 e scoperto 20% per Motocicli e Motocarrozette, Minimo € 500 e scoperto 20% per Ciclomotori, Minimo € 500 e scoperto 15% per Quadricicli.

Sezione Tutela Legale

Limitazioni: (i) massimale variabile secondo le esigenze dell'Assicurato, pari a 30.000€ o 50.000€, (ii) limiti specifici per le singole prestazioni.

Sezione Assimoco Assistance

Limitazioni: (i) valida solo per motocicli, (ii) massimo tre prestazioni per tipo all'anno, (iii) limiti specifici per le singole prestazioni.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è pensato per chi possiede veicoli del Settore V, cioè motocicli, ciclomotori e monopattini elettrici.

**Quali costi devo sostenere?**

I costi che il cliente deve sostenere sono:

costi relativi alla gestione del prodotto	20,71% del premio pagato
di cui quota parte percepita mediamente dagli intermediari	51,30%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**All'impresa assicuratrice**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

I recapiti sono:

per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it.

per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.

L' Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it . L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: RCA*, Tutela Legale 12,5%, Assistenza 12,5%, Incendio - Furto/Rapina 13,5% (12,5% + 1% al Fondo Antiracket). * Le singole province possono deliberare la variazione dell'aliquota d'imposta R.C.A di 3,5 punti percentuali in più o in meno, per tutti i veicoli ad esclusione dei ciclomotori e dei monopattini elettrici
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.**

Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193** e dai relativi decreti attuativi, sono **previsti termini inferiori**, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link

www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblioOncologico/Tabella-Oblio-oncologico-Assimoco.pdf

Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione



Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente. Motocicli e Ciclomotori.

Il presente documento deve essere consegnato alla parte contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Glossario
- Guida all'utilizzo della polizza
- Condizioni di Assicurazione

Set Informativo Mod. A005/B Banche – Ed. 04/2026 (Agg. 07/2026)

Documento redatto in base alle linee guida approvate dal comitato esecutivo dell'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per i contratti chiari e comprensibili 2024.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino.

Uno spazio personale gratuito dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su [assimoco.it](https://www.assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (lo trovi nell'intestazione della polizza)
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banche Popolari e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità a famiglie, imprese, cooperative, associazioni ed enti del Terzo settore.

Assimoco, grazie agli accordi distributivi con BCC Banca Iccrea, Cassa Centrale Banca e la pluriennale partnership con Casse Rurali Raiffeisen è la Compagnia di riferimento del Credito Cooperativo italiano.

L'offerta del Gruppo è in grado di soddisfare i bisogni assicurativi di persone e imprese attraverso una gamma di prodotti dedicata alle esigenze di risparmio e di investimento, alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Dal 2020, Gruppo Assimoco ha ampliato e migliorato in modo significativo l'offerta specifica per il Terzo settore e il Consumo Responsabile attraverso l'iniziativa assicurativa Eticapro realizzata in collaborazione con CAES Italia e Banca Etica. Eticapro si basa su un modello e un approccio dedicati lungo l'intera "filiera" e oltre a prodotti e servizi assicurativi, prevede un modello distributivo dedicato e un percorso formativo valoriale.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, primario gruppo assicurativo in Germania e compagnia di bandiera del mondo cooperativo tedesco; Federazione e Casse Rurali Raiffeisen, Fondosviluppo, nonché altre Federazioni Regionali, Banche e Agenzie appartenenti al movimento cooperativo.

ASSIMOCO S.P.A.

Sede legale e Direzione Generale:

Centro Leoni, Edificio B

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano MI

www.assimoco.it

Telefono: 02/269621

Fax: 02/26920266

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): assimoco@legalmail.it

Indirizzo di posta elettronica per reclami: ufficioreclamipremi@assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la polizza **AUTOTUTELA MOTOCICLI E CICLOMOTORI**

AUTOTUTELA MOTOCICLI E CICLOMOTORI è l'assicurazione nata per offrire a lei e alla sua famiglia tutta la sicurezza di cui ha bisogno quando è alla guida.

Oltre alla responsabilità civile, obbligatoria per circolare con il veicolo e valida anche nelle aree private, può scegliere garanzie aggiuntive per proteggersi dai danni subiti dal veicolo e/o dal conducente.

Potrà quindi scegliere tra garanzie quali il **furto**, l'**incendio**, l'**assistenza** (per le situazioni di particolari necessità come il soccorso stradale), la **tutela legale** (in caso di controversie connesse all'utilizzo del suo veicolo).



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** le parole che prevedono una spiegazione specifica nel Glossario sono riportate all'inizio di ogni Articolo, in corsivo e precedute dal cancelletto (es: *#polizza*).

Con i migliori saluti,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa italiana che ha assunto la qualifica di Società Benefit

COS'È UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Si tratta di una forma giuridica che garantisce all'azienda una solida base per allineare la missione e creare valore condiviso nel medio e lungo termine. Questa forma legale rappresenta una modifica permanente dello statuto societario dell'azienda e ne protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.

COSA SIGNIFICA PER NOI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT?

Crediamo fortemente che nel fare impresa possiamo creare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio.

Per questo vogliamo che le nostre relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell'attivazione di sistemi di welfare integrato. Solo così sapremo generare profitto e dare il nostro contributo alla collettività.

IL BENEFICIO COMUNE: IL NOSTRO OBIETTIVO DA SEMPRE

La trasformazione in Società Benefit è stata per noi un'evoluzione giuridica naturale del nostro modo di fare impresa, che si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

INDICE**GLOSSARIO 4**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE 8

	COSA POSSO ASSICURARE 8
	Art. 1 - Cosa assicuriamo 8
	Art. 2 - I danni assicurati 8
	Art. 3 - La tipologia del cliente intestatario del veicolo assicurato 9
	Art. 4 - Attestazione sullo stato del rischio 9
	Art. 5 - Criteri di assegnazione della classe di merito di conversione universale (C.U.) 10
	Art. 6 - Criteri di assegnazione della classe di merito interna Assimoco 11
	Art. 7 - Condizioni valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati 14
	Art. 8 - Clausola rinuncia alla rivalsa 15
	CHI NON È ASSICURATO 15
	Art. 9 - Soggetti esclusi dalla garanzia responsabilità civile da circolazione 15
	LIMITI DI COPERTURA 15
	Art. 10 - Esclusioni e rivalsa 15
	Art. 11 - Rinuncia al diritto di rivalsa 16
	Art. 12 - Tabella riepilogativa dei limiti 17
	DOVE VALE LA COPERTURA 17
	Art. 13 - Estensione territoriale e Carta Verde 17
	SEZIONE INCENDIO FURTO E RAPINA 19
	COSA POSSO ASSICURARE 19
	Art. 14 - I beni assicurabili 19
	Art. 15 - I danni assicurati 19
	Art. 16 - I valori assicurabili 19
	COSA NON È ASSICURATO 20
	Art. 17 - Esclusioni generali 20
	LIMITI DI COPERTURA 20
	Art. 18 - Tabella riepilogativa dei limiti 20
	DOVE VALE LA COPERTURA 20
	Art. 19 - Estensione territoriale 20
	SEZIONE TUTELA LEGALE 21
	Art. 20 - Il fornitore della garanzia Tutela Legale 21
	Art. 21 - Chi è assicurato 21
	COSA POSSO ASSICURARE 21
	Art. 22 - Opzione light circolazione stradale 21
	Art. 23 - Opzione full circolazione stradale 22
	COSA NON È ASSICURATO 23
	Art. 24 - I danni non assicurati 23
	Art. 25 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate 24
	LIMITI DI COPERTURA 25
	Art. 26 - Tabella riepilogativa dei limiti 25
	DOVE VALE LA COPERTURA 25
	Art. 27 - Uffici giudiziari presso cui è valida la Garanzia 25

SEZIONE ASSISTENZA**26****COSA POSSO ASSICURARE****26**

Art. 28 - Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia assistenza 26

Art. 29 - Garanzie prestate (solo per motocicli) 26

**COSA NON È ASSICURATO****31**

Art. 30 - Quando non si ha diritto ad alcun tipo di assistenza 31

**LIMITI DI COPERTURA****31**

Art. 31 - Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza garantite 31

Art. 32 - Tabella riepilogativa delle limitazioni 32

**DOVE VALE LA COPERTURA****32**

Art. 33 - Validità territoriale 32

SEZIONE SINISTRI**33****SEZIONE R.C.****33**

Art. 34 - Cosa fare in caso di sinistro 33

Art. 35 - Modalità per la liquidazione dei sinistri 33

Art. 36 - Gestione delle vertenze 35

**SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA****35**

Art. 37 - Cosa fare in caso di sinistro 35

Art. 38 - Riparazioni - sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate 35

Art. 39 - Determinazione del danno 36

Art. 40 - Limiti di indennizzo 36

Art. 41 - Regola proporzionale 37

Art. 42 - Nomina dei periti 37

Art. 43 - Compiti dei periti 37

Art. 44 - Scoperto e franchigia 38

Art. 45 - Pagamento dell'indennizzo 38

Art. 46 - Recuperi 38

**SEZIONE TUTELA LEGALE****38**

Art. 47 - Limiti temporali della garanzia tutela legale 38

Art. 48 - Richiesta telefonica delle prestazioni, regolarizzazione e invio dei documenti 39

Art. 49 - Modalità di gestione delle prestazioni 39

Art. 50 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni 40

Art. 51 - Termine di liquidazione 40

Art. 52 - Esonero di responsabilità 41

Art. 53 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni 41

**SEZIONE ASSISTENZA****41**

Art. 54 - Cosa fare in caso di sinistro 41

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE**43****OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO****43**

Art. 55 - Obbligo di dichiarazioni veritiere 43

Art. 56 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento del rischio 43

Art. 57 - Altre assicurazioni 43

Art. 58 - Variazione di rischio - Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile dei veicoli 44

Art. 59 - Modifiche dell'assicurazione 44

Art. 60 - Foro competente 44

Art. 61 - Oneri fiscali 44

Art. 62 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 44

Art. 63 - Rinvio alle norme di legge 44

Art. 64 - Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione	45
Art. 65 - Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa	45



QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	45
Art. 66 - Pagamento del premio	45



QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	46
Art. 67 - Durata dell'assicurazione	46
Art. 68 - Interruzione temporanea di contratto /sospensione in corso di contratto	46



COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	47
Art. 69 - Contratto senza tacito rinnovo	47
Art. 70 - Trasferimento della proprietà del veicolo	47
Art. 71 - Cessazione di rischio per esportazione definitiva o demolizione del veicolo assicurato	48
Art. 72 - Decesso del proprietario del veicolo assicurato	49
Art. 73 - Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo	49
Art. 74 - Cessazione contrassegno identificativo dei monopattini elettrici	49

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI	51
ALLEGATO 1 – SCHEMA RIVALSE	54

GLOSSARIO

Il Glossario è parte integrante delle condizioni di assicurazione. Alle parole qui elencate è attribuito il significato di seguito descritto.

ACCESSORI	le installazioni fissate in modo stabile al veicolo: - di serie, quando fanno parte della dotazione normale del veicolo senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo base di listino, compresi apparecchi fono-audiovisivi - aggiuntive/optional quando la casa costruttrice le fornisce con un costo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino - aggiuntive/altre quando la casa costruttrice o ditte specializzate le forniscono e le installano sul veicolo dopo l'acquisto.
APPARECCHI FONO-AUDIOVISIVI	radio, radiotelefoni, impianti vivavoce e altri apparecchi simili fissati in modo stabile al veicolo.
APPROPRIAZIONE INDEBITA	l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, per trarne profitto per sé o per altri ¹ .
AREA STERILE	L'area sterile in un aeroporto, chiamata anche "air side" o "security restricted area" è la parte dell'aeroporto in cui sono applicati controlli di sicurezza per impedire l'accesso a persone e veicoli non autorizzati.
ASSICURATO	Per la garanzia Responsabilità civile: il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. Per le altre garanzie: il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.
ASSIMOCO	Assimoco S.p.A. – Centro Leoni – edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI)
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	attività svolta per comporre una vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO	Documento che riporta le informazioni sui sinistri di responsabilità Civile da Circolazione causati dal conducente del veicolo assicurato e sulla classe di merito maturata.
CARTA VERDE	il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati esteri indicati sul documento.
CLASSE DI MERITO INTERNA	classe di merito che Assimoco assegna al contratto in base alle regole previste dalla tariffa in vigore.
CLASSE DI MERITO C.U.	classe di conversione universale (C.U.), stabilita dal Regolamento IVASS 9 del 19/05/2015, che risulta dall'Attestazione sullo stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore o da Assimoco ad ogni scadenza annuale.
CONTRAENTE	persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e paga il premio.

¹ art. 646 del Codice penale

DANNO EXTRACONTRATTUALE	danno ingiusto che deriva da fatto illecito, ad esempio quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o i danni da incidente stradale. Tra danneggiato e responsabile non esiste un rapporto contrattuale o, se esiste, non ha collegamento con l'evento dannoso.
DEGRADO	percentuale di riduzione applicata alla parte di danno indennizzabile che riguarda i materiali necessari per la riparazione. La riduzione si determina in base al rapporto tra il valore commerciale e il valore a nuovo di listino (o suo equivalente) del veicolo al momento del sinistro.
DELITTO COLPOSO	è quello che la legge penale prevede e contesta come tale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
DELITTO DOLOSO	è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto diverso dai delitti che la legge definisce colposi o preterintenzionali.
DELITTO PRETERINTENZIONALE	delitto in cui l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
FATTO ILLECITO	Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che viola un diritto assoluto del singolo. Non è violazione di un obbligo contrattuale.
FRANCHIGIA	la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario.
GUASTO	danno improvviso e imprevisto al veicolo, anche di natura non determinata, che ne causa l'immobilizzo immediato o ne consente la marcia solo con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Non è guasto: l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo, il blocco della serratura, l'immobilizzo del veicolo dovuto a richiamo della casa, a operazioni di manutenzione periodica e non, a controlli, a montaggio di accessori, a interventi di carrozzeria non causati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento
INCIDENTE	sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, durante la circolazione stradale, che provoca danni tali da rendere impossibile l'uso normale del veicolo.
INDENNIZZO	somma che Assimoco paga all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.
LESIONI PERSONALI COLPOSE	lesioni provocate, senza volerlo, a una persona (art. 590 C.P.).
MASSIMALE	la somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento previsto dal contratto.
OMICIDIO COLPOSO	morte di una persona provocata senza volontà né intenzione (art. 589 C.P.).
PERIODO DI OSSERVAZIONE	periodo utile ai fini dell'annotazione dei sinistri nell'attestazione sullo stato del rischio, nelle forme assicurative che prevedono la variazione del premio a ogni scadenza annuale in base al verificarsi o meno di sinistri. Per i veicoli assicurati per la prima annualità, il periodo decorre dalla data di inizio della copertura e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo inizia 2 mesi prima della decorrenza contrattuale e termina 2 mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.
POLIZZA	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO	la somma che il Contraente deve ad Assimoco

PRESTAZIONE	assistenza in natura, cioè l'aiuto che Assimoco fornisce all'Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa quando avviene un sinistro
PROCEDIMENTO PENALE	inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
REATO	violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e prevedono pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi. Nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
RIVALSA	diritto di Assimoco di recuperare dal Contraente o dai titolari dell'interesse assicurato le somme pagate a terzi quando, per legge ² o per contratto, non può opporre esclusioni di polizza
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato
SINISTRO	il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata la garanzia. Per la garanzia Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che rende impossibile utilizzare il veicolo assicurato, a causa di guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.
SPESE DI GIUSTIZIA	Nel procedimento penale sono le spese del processo che il condannato deve pagare allo Stato. Nel procedimento civile sono le spese di procedura che le Parti pagano durante lo svolgimento degli atti processuali. A conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (ASSISTENZA)	Blue Assistance S.p.A., società di servizi, provvede, per conto di Assimoco, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
SURROGAZIONE	diritto di Assimoco di recuperare dal terzo responsabile quanto erogato per il sinistro ³ .
TRANSAZIONE	accordo con cui le Parti, tramite reciproche concessioni, chiudono o prevengono una lite
VALORE COMMERCIALE	valore del veicolo, comprensivo di IVA, degli accessori aggiuntivi e degli apparecchi fono-audiovisivi determinato considerando degrado rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della dotazione di accessori, della cessata o meno produzione del modello.
VEICOLO	veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose e quadricicli ⁴ e monopattini elettrici ⁵ . Per la garanzia Assistenza, motocicli e quadricicli ad uso proprio, assicurati con Assimoco per i quali è stato pagato il relativo premio.

² art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni³ art. 1916 del Codice civile⁴ art.52 e 53 lett. a), b), c) del Codice della Strada⁵ D.Lgs 184/2023

VERTENZA CONTRATTUALE	controversia che nasce dal mancato rispetto di un obbligo previsto da accordi, patti o contratti.
------------------------------	---

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE



COSA POSSO
ASSICURARE

ART. 1 - COSA ASSICURIAMO

Le parole del Glossario: #Assimoco #Assicurato #polizza #veicolo

Assimoco assicura la Responsabilità Civile obbligatoria da circolazione e risarcisce, nei limiti convenuti, le somme dovute per capitale, interessi e spese, quando il veicolo indicato in polizza causa danni involontari a terzi. Il risarcimento è sempre riconosciuto nei limiti previsti dal Codice della Strada per la tipologia di veicolo assicurato.

ART. 2 - I DANNI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Area sterile #massimale #contraente #sinistro #polizza #veicolo

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati:

- dalla circolazione del veicolo in aree private
- dal traino di "carrelli appendice" utilizzati per trasportare bagagli, attrezzi e simili.

La garanzia copre inoltre:

1. la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni che causano a terzi in modo involontario durante la circolazione. Sono esclusi i danni al veicolo.
2. la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni che causano a terzi in modo involontario durante le operazioni di carico e scarico, solo se non sono eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e quelle che partecipano alle operazioni non sono considerate terzi.
3. i danni causati dal veicolo durante la circolazione regolarmente autorizzata in aree aeroportuali:
 - all'interno dell'area sterile entro il massimale indicato in polizza, e comunque fino al massimo di 15.000.000 euro
 - all'interno delle aree di movimento, manovra e sosta degli aeromobili entro il limite minimo di legge di 7.750.000 euro.
4. danni materiali e diretti causati ai mobili e agli immobili di terzi dall'incendio del veicolo assicurato, fino a 200.000 euro (ricorso terzi da incendio). Sono esclusi i danni causati:
 - da scoppio non seguito da incendio
 - alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. Sono invece inclusi i danni a locali tenuti in locazione dall'Assicurato (ricorso terzi).

I massimali di polizza coprono prima l'assicurazione obbligatoria, poi le garanzie indicate ai punti da 1 a 4.

Per i monopattini elettrici non valgono le estensioni riportate al punto 2.

Il **massimale** è la somma massima che Assimoco paga per un sinistro.

ESEMPIO:

Valore del **massimale**: 7.750.000 euro

Danno riconosciuto: 7.900.000 euro

Importo risarcito: 7.750.000 euro

ART. 3 - LA TIPOLOGIA DEL CLIENTE INTESTATARIO DEL VEICOLO ASSICURATO

Le parole del Glossario: #Assimoco #rivalsa #indennizzo #contraente #sinistro #polizza #veicolo

La “Tipologia Cliente”, indica la categoria a cui appartiene l’intestatario del veicolo o il contraente. Questa informazione è riportata in polizza sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente all’emissione del contratto. Il Contraente deve comunicare subito ogni cambio di tipologia. In caso di variazione, mantiene comunque il coefficiente applicato fino alla prima scadenza annuale o fino alla sostituzione del contratto, se avviene prima. Se al momento del sinistro la tipologia dichiarata, non corrisponde a quella reale Assimoco può ridurre l’indennizzo in caso di indennizzo diretto o agire in rivalsa nei confronti del Contraente.

Le tipologie previste sono:

- a) BANCA: dipendenti, soci e amministratori di BCC e Casse Rurali; clienti di BCC e Casse Rurali che hanno rapporti bancari (ad es. conto corrente, libretto di risparmio, gestione titoli e simili).
Per stipulare la polizza è necessario presentare un documento che dimostri il diritto a questa tipologia.
- b) COOPERAZIONE: dipendenti e amministratori di società cooperative; soci (se non dipendenti) di società cooperative aderenti a Confcooperative; familiari conviventi delle persone indicate. Per emettere la polizza è necessario presentare un documento che dimostri il diritto a questa tipologia.
- c) TERZO SETTORE E CONSUMO CRITICO: enti del Terzo Settore⁶ e i loro dipendenti, soci e volontari. Per stipulare la polizza è necessario presentare un documento che dimostri il diritto a questa tipologia.
- d) TERZI: clienti che non rientrano nelle categorie precedenti.

ART. 4 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Le parole del Glossario: #Assimoco #Assicurato #attestazione sullo stato del rischio #periodo di osservazione #premio

Trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto Assimoco:

- mette a disposizione dell’avente diritto l’attestazione sullo stato del rischio in area clienti.
- invia le informazioni sull’attestazione sullo stato del rischio alla banca dati⁷.

L’avente diritto può chiedere all’intermediario di stampare o inviare per e-mail l’attestazione sullo stato del rischio. Questo documento ha solo valore informativo e non può essere utilizzato per stipulare un nuovo contratto.

Se l’assicurazione cessa, per qualsiasi causa, prima della scadenza, ma dopo il termine del periodo di osservazione, Assimoco rilascia l’attestazione sullo stato del rischio.

Se il periodo di osservazione non è concluso, Assimoco non rilascia l’Attestazione in caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto
- contratti che hanno avuto una durata inferiore a un anno
- contratti che hanno avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di premio

⁶ Art. 4 –del D.Lgs 117/2017 (e successive modifiche e integrazioni)

⁷ Regolamento IVASS 9/2015.

- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato
- contratti annullati o risolti prima della scadenza annuale.

L'Attestato di rischio è il documento elettronico che certifica la storia assicurativa del proprietario del veicolo (o del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio) relativamente alla garanzia obbligatoria della Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.). Ogni compagnia acquisisce dalla Banca dati degli Attestati di rischio le informazioni per conoscere il rischio che deve assicurare.

ART. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)

Le parole del Glossario: #Assimoco #franchigia #Assicurato #attestazione sullo stato del rischio #classe di merito C.U #polizza

Se il contratto proviene da un'altra compagnia, Assimoco recupera dalla banca dati le informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

L'assegnazione della classe di merito di conversione universale (C.U.) avviene secondo questi criteri:

1. ATTESTATO CON INDICAZIONE DELLA CLASSE C.U

Rischi già presenti nel portafoglio Assimoco o che derivano da altra Compagnia con indicazione della classe di merito C.U

- al nuovo contratto si applica la classe di merito C.U. maturata dall'intestatario nelle precedenti annualità assicurative, riferita allo stesso veicolo o al veicolo che quello da assicurare sostituisce. Se dall'attestazione sullo stato del rischio non risultano sinistri nelle ultime cinque annualità, l'intestatario può ottenere una classe di merito migliorativa maturata all'interno del proprio nucleo familiare
- se è stipulato un nuovo contratto per un ulteriore veicolo, acquistato dalla persona fisica già titolare di una polizza o da un componente del suo nucleo familiare stabilmente convivente, è riconosciuta la stessa classe di merito C.U. indicata nell'ultimo attestato di rischio del veicolo già assicurato. Se queste condizioni non sono soddisfatte, al nuovo contratto viene applicata la classe di merito C.U. 14.

2. ATTESTATO SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE C.U

Rischi già presenti nel portafoglio Assimoco o che derivano da altra Compagnia in tariffa diversa da Bonus/Malus e senza indicazione della classe di merito C.U⁸.

- se il rischio proviene da una tariffa franchigia la classe di merito è determinata in base al numero di annualità, tra le ultime 5 complete (esclusa l'annualità in corso) in cui non sono stati pagati sinistri, anche parzialmente con responsabilità principale.

La classe è assegnata in base a questa tabella:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

⁸ Provvedimento n.72 Ivass

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli in cui compaiono le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- b) se il rischio proviene da tariffa fissa è assegnata la classe di merito CU 14, senza considerare la sinistrosità delle annualità precedenti.

ART. 6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA ASSIMOCO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #franchigia #attestazione sullo stato del rischio #classe di merito interna #classe di merito C.U. #sinistro #periodo di osservazione #polizza #veicolo #premio

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria "Bonus/Malus", che prevede:

- riduzione di premio in assenza di sinistri
- maggiorazione di premio in presenza di sinistri

nel periodo di osservazione.

La tariffa prevede 18 classi di merito, dalla 1 alla 18, con premi crescenti a parità degli altri parametri.

- a) Se il contratto proviene da un'altra Compagnia, la classe di merito è assegnata utilizzando la tabella di corrispondenza tra le classi interne Assimoco e la classe C.U. indicata nell'attestazione sullo stato del rischio.
Se l'attestazione non riporta la classe C.U., Assimoco determina prima la classe C.U. applicabile al veicolo secondo l'Art. 5 e poi assegna la classe interna in base alla tabella di corrispondenza tra le classi interne Assimoco e la classe C.U.

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE CLASSI INTERNE ASSIMOCO E LA CLASSE C.U.			
Classe di assegnazione su attestato di rischio	Classe di assegnazione Assimoco	Classe di assegnazione su attestato di rischio	Classe di assegnazione Assimoco
1	1	10	10
2	2	11	11
3	3	12	12
4	4	13	13
5	5	14	14
6	6	15	15
7	7	16	16
8	8	17	17
9	9	18	18

- b) Se l'attestazione sullo stato del rischio non è presente nella banca dati⁹, Assimoco:
- utilizza le informazioni dell'attestazione dell'annualità precedente e le completa con le dichiarazioni del Contraente
 - verifica queste informazioni presso il precedente assicuratore. Se non coincidono rettifica il contratto e aggiorna il premio che può risultare a debito o credito per il Contraente.

Se non è disponibile alcuna informazione Assimoco valuta l'assunzione del rischio sulla base dei documenti forniti dal cliente. Anche in questo caso può controllare la correttezza

⁹ Regolamento IVASS 9/2015

delle informazioni e, se sono discordanti, modifica il contratto e il premio. Se manca qualsiasi certificazione sulla sinistrosità pregressa, il contratto è assegnato alla classe più sfavorevole.

- c) Se si assicura un ulteriore veicolo intestato alla stessa persona o a un familiare convivente, già titolare di polizza assicurativa, Assimoco assegna il nuovo contratto alla stessa classe di merito C.U. del veicolo già assicurato. La classe di merito interna Assimoco è determinata secondo la tabella indicata alla lettera a). Se l'ulteriore veicolo è intestato allo stesso soggetto già assicurato con Assimoco, il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito interna.
- d) Per la stipulazione di contratti relativi a:
- veicoli immatricolati al P.R.A. per la prima volta
 - veicoli assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A.
- Il Contraente deve presentare** la carta di circolazione del veicolo e il foglio complementare o certificato di proprietà oppure l'appendice di cessione del contratto. Se la documentazione non viene fornita, il contratto è assegnato alla classe di merito 18, sia interna sia C.U.
- Per i monopattini elettrici, **deve essere presentato** il documento che certifica l'associazione del codice del contrassegno identificativo con il codice fiscale dell'Assicurato. Il documento è scaricabile dalla piattaforma della Motorizzazione.
- e) Se il contratto riguarda un veicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus per un periodo inferiore all'anno, **il Contraente deve:**
- presentare il precedente contratto temporaneo
 - pagare il premio previsto per la classe di merito relativa a quel contratto. Al nuovo contratto è quindi assegnata la stessa classe.
- Se il precedente contratto:
- è scaduto da più di tre mesi, si applica quanto previsto alla lettera b)
 - era stato stipulato con clausola di "franchigia fissa e assoluta", il nuovo contratto è assegnato alla classe 13.
- f) La disposizione della lettera b) non si applica se il contratto precedente, di durata non inferiore a un anno, è stato stipulato con un'Impresa a cui è stato vietato assumere nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Contraente dimostra di aver chiesto l'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In questo caso il **Contraente deve dichiarare**¹⁰ gli elementi che avrebbero dovuto essere riportati nell'attestazione oppure, se il contratto precedente si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito a cui era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di questa dichiarazione.
- g) Se il contratto riguarda un veicolo già assicurato all'estero, **il Contraente deve consegnare** una dichiarazione del precedente assicuratore estero che dimostri l'assenza di sinistri nel periodo precedente alla stipula del nuovo contratto. Questa dichiarazione serve come attestazione dello stato di rischio. Assimoco assegna la classe in base alla tabella riportata al punto h), partendo dalla classe 14. Se non viene presentata la dichiarazione, il contratto sarà assegnato alla classe 14.
- h) Ad ogni rinnovo annuale, Assimoco assegna il contratto alla classe di merito applicabile in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che abbia o meno pagato risarcimenti, anche parziali, per sinistri avvenuti nel periodo di osservazione o in periodi precedenti.

¹⁰ ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

Per l'applicazione della tabella delle regole evolutive i sinistri sono considerati in questo modo:

1. ogni sinistro con responsabilità principale riconosciuta è considerato come singolo sinistro
2. ogni sinistro con responsabilità paritaria riconosciuta è sommato, nel quinquennio di osservazione, ad altri sinistri della stessa tipologia, sulla base delle relative percentuali. Quando la somma raggiunge il 51% il cumulo è considerato come singolo sinistro.

Se non è stato pagato alcun risarcimento, neppure parziale, il contratto è considerato senza sinistri per l'applicazione della tabella delle regole evolutive, anche quando è presente una denuncia di sinistro o una richiesta di risarcimento.

Sono considerati sinistri osservati anche quelli che vengono pagati dopo il termine del periodo di osservazione, purché il pagamento avvenga entro la fine dell'ultimo periodo di osservazione. Questo vale anche per i sinistri relativi a coperture temporanee. Una volta che un sinistro è stato osservato in un periodo, non verrà più conteggiato nei periodi successivi, anche se ci saranno altri pagamenti. Se un sinistro viene pagato, ma non è stato osservato nel periodo di competenza, sarà preso in considerazione nel periodo di osservazione successivo.

Le stesse regole si applicano per l'evoluzione della classe di merito della Tabella di Conversione Universale.

Classe di Merito Interna Assimoco	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0	1	2	3	4 o +
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

- i) Se un sinistro chiuso senza seguito viene riaperto, al primo rinnovo successivo alla riapertura del sinistro si ricostruisce la posizione assicurativa secondo la tabella delle regole evolutive e si applicano i relativi conguagli di premio.
- j) Il Contraente può evitare le maggiorazioni di premio o ottenere le relative riduzioni previste dalle regole evolutive della lettera h) restituendo, al momento del rinnovo, gli importi liquidati nel periodo di osservazione precedente. La restituzione può essere fatta ad Assimoco o a CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA), anche tramite l'Intermediario. In questo caso, Assimoco mette a disposizione, entro 15 giorni dalla data della richiesta, una nuova Attestazione sullo Stato del Rischio, rielaborata in base alle regole evolutive senza considerare i sinistri rimborsati, che non saranno più indicati.

Questa regola non è valida per i monopattini elettrici.

- k) Se il contratto viene sostituito, la scadenza annuale resta quella del contratto precedente. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, ad eccezione del caso in cui cambi il proprietario o, nei contratti di leasing, il locatario.

Non si interrompe il periodo di osservazione quando cambia il titolare del veicolo assicurato per:

- trasferimento di proprietà tra coniugi/coppie di fatto/unioni civili
- successione per decesso
- passaggio dalla comproprietà alla proprietà esclusiva di uno dei comproprietari.

Questa regola non è valida per i monopattini elettrici.

- l) In caso di evento che determina una cessazione anticipata del contratto, il proprietario può usare l'ultima attestazione sullo stato del rischio per un altro veicolo dello stesso settore tariffario di sua proprietà.

In caso di monopattino elettrico, la regola è applicabile solo su stessa tipologia di veicolo.

- m) Se un veicolo rubato o consegnato in conto vendita viene ritrovato, o ritirato dal conto vendita, e l'Assicurato ha già usato l'ultima attestazione conseguita, deve stipulare un nuovo contratto. Il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che l'Assicurato non abbia la possibilità di utilizzare una classe più favorevole in base alla normativa in vigore.

ART. 7 - CONDIZIONI VALIDE QUANDO L'ASSICURAZIONE SIA RIFERITA AD UNO DEI RISCHI INDICATI

Le parole del Glossario: #Assimoco #Assicurato #contraente #veicolo #premio

1. **RISCHI DI DURATA INFERIORE A UN ANNO**
Il contratto non prevede proroga e termina alla sua scadenza senza applicazione delle regole evolutive del precedente articolo. In questo caso non si applica l'art. 1901 - 2° comma del Codice civile. Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione del cambio di residenza del proprietario o, per le società, il cambio di sede legale. Se questa variazione comporta un aumento del premio Assimoco applica il conguaglio e aggiunge la maggiorazione prevista per la temporaneità. In caso di diminuzione del premio non si applica la maggiorazione.
2. **VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA**
Il contratto non prevede proroga e termina alla sua scadenza. Le regole evolutive del punto 1 del precedente articolo non si applicano.
3. **LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE**
Il Contraente dichiara che il locatore del veicolo assicurato ha la licenza richiesta per la locazione e Assimoco ne prende atto.
4. **LEASING E RATEAZIONE**
Se il veicolo assicurato è in leasing oppure è acquistato a con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore, il premio deve essere pagato in anticipo e in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del leasing. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive di cui all'art. 6, il periodo di osservazione è suddiviso, a partire dalla scadenza, in periodi di dodici mesi, ai quali si applica la tariffa prevista. Se dalla suddivisione risulta un periodo inferiore a dodici mesi, questo viene unito al periodo successivo per formare il primo periodo di osservazione.
Alla scadenza del contratto si procede al conguaglio del premio e al rilascio dell'Attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 4. Nel conguaglio si considerano anche le eventuali variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto.

Per i monopattini elettrici non si applicano le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 4.

ART. 8 - CLAUSOLA RINUNCIA ALLA RIVALSA

Le parole del Glossario: #Assimoco #rivalsa #sinistro #veicolo

In caso di sinistro Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente in caso di:

- guida di neopatentato in violazione dei limiti previsti dalla normativa
- guida da parte di figli minori o soggetti a tutela
- guida in violazione dei codici unionali
- dichiarazioni non conformi rese al momento dell'assunzione del contratto
- guida in stato di ebbrezza, se rilevato un tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 1,5 g/l
- danni subiti dai terzi trasportati in presenza di trasporto non conforme
- mancata revisione del veicolo, se la revisione è scaduta da sei mesi
- targa prova non conforme alle disposizioni in vigore
- ciclomotore assicurato non conforme alle caratteristiche previste¹¹;
- per motoslitte, per i sinistri avvenuti durante la circolazione, di giorno o di notte, nel Comune di residenza e nei Comuni limitrofi.

La clausola non è valida per i monopattini elettrici.

**CHI NON È ASSICURATO**

ART. 9 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurato #sinistro #veicolo

La garanzia non copre:

1. i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato quando risulta responsabile del sinistro

Per i danni alle cose non sono coperti:

2. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario se il veicolo è concesso in leasing
3. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone di cui ai punti precedenti,
4. gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutte le persone sopra indicate quando convivono con queste o sono a loro carico poiché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
5. se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro in uno dei rapporti indicati al punto 3.

**LIMITI DI COPERTURA**

ART. 10 - ESCLUSIONI E RIVALSA

Le parole del Glossario: #Assimoco #rivalsa #veicolo

Assimoco esercita il diritto di rivalsa per l'intero importo che abbia dovuto pagare al terzo non potendogli opporre le eccezioni previste dall'articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, in caso di:

- guida senza patente (patente mai conseguita, ritirata o sospesa)
 - dolo del conducente
-

¹¹ art.52 - comma 1 - lett. B) del Codice della Strada

- danni alla pavimentazione stradale causati da circolazione su cingoli

Inoltre, Assimoco esercita il diritto di rivalsa nei limiti indicati, per:

Conducente non idoneo

1. Rivalsa fino a 500 euro in caso di:

- a) guida in stato di ebbrezza
- b) guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

2. Rivalsa fino a 1.000 euro in caso di:

- a) guida in violazione dei codici unionali
- b) dichiarazioni non conformi rese al momento dell'assunzione del contratto

3. Rivalsa fino a 3.000 euro in caso di:

- a) guida con patente scaduta

4. Rivalsa fino a 5.000 euro in caso di:

- a) guida di neopatentato in violazione dei limiti previsti dalla normativa
- b) guida da parte di figli minori (se non prevista dalla normativa) o soggetti a tutela

Veicolo non idoneo

5. Rivalsa fino a 3.000 euro in caso di:

- a) esercitazioni alla guida effettuate in violazione delle disposizioni in vigore
- b) veicolo dato a noleggio con conducente, se:
 - il noleggio è effettuato senza la licenza
 - il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente
 - il noleggio è effettuato in violazione delle disposizioni in vigore
- c) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto avviene senza rispettare le disposizioni in vigore o le indicazioni della carta di circolazione
- d) mancata revisione del veicolo, se la revisione è scaduta da sei mesi
- e) targa prova non conforme alle disposizioni in vigore.

In tutti gli altri casi non indicati in cui si applica l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco può esercitare il diritto di rivalsa fino a 3.000 euro.

La garanzia non opera per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e alle verifiche previste dal regolamento di gara.

Per i monopattini elettrici non si applicano le rivalse riportate ai seguenti punti:

2.a; 3.a; 4.a; 5.a; 5.b; 5.d; 5.e.

Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del sinistro per recuperare le somme pagate al danneggiato come risarcimento.

L'elenco delle rivalse è riportato nell'allegato "Schema rivalse".

ART. 11 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Le parole del Glossario: #Assimoco #rivalsa #contraente #sinistro #polizza #veicolo

A parziale deroga di quanto indicato sopra, Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente in questi casi:

1. Guida senza patente

Il conducente ha superato l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida ed è in attesa del documento. Se il documento non è rilasciato per motivi che non riguardano le conseguenze lesive dell'evento Assimoco applica la rivalsa per l'intero importo.

Se il veicolo è intestato a una persona giuridica, la rinuncia riguarda solo la società proprietaria o locataria se non era a conoscenza della situazione del dipendente o collaboratore al momento del

sinistro. La disposizione vale solo in caso di guida con patente ritirata o sospesa.

2. Guida con patente scaduta

Al momento del sinistro la patente risulta scaduta da meno di sei mesi e il rinnovo avviene entro tre mesi dal sinistro. Se il documento non è rilasciato per motivi che non riguardano le conseguenze lesive dell'evento, Assimoco applica la rivalsa per l'intero importo.

Se il veicolo è intestato a una persona giuridica, la rinuncia riguarda solo la società proprietaria o locataria se non era a conoscenza della situazione del dipendente o collaboratore al momento del sinistro.

3. Guida in stato di ebbrezza

Se il conducente è diverso dal Contraente, Assimoco rinuncia alla rivalsa solo nei confronti del Contraente di polizza/proprietario se non era a conoscenza della situazione del conducente al momento del sinistro.

Se il veicolo è intestato a una persona giuridica, la rinuncia riguarda solo la società proprietaria o locataria se non era a conoscenza della situazione del dipendente o collaboratore al momento del sinistro.

4. Guida in stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Se il conducente è diverso dal Contraente, Assimoco rinuncia alla rivalsa solo nei confronti del Contraente di polizza/proprietario se non era a conoscenza della situazione del conducente al momento del sinistro.

Se il veicolo è intestato a una persona giuridica, la rinuncia riguarda solo la società proprietaria o locataria, se non era a conoscenza della situazione del dipendente o collaboratore al momento del sinistro.

Per i monopattini elettrici non è prevista la rinuncia alla rivalsa riportata ai punti 1 e 2.

ART. 12 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI

Le parole del Glossario: #Assimoco #massimale

RESPONSABILITA' CIVILE	
GARANZIA	MASSIMALE
Ricorso terzi da incendio	200.000€ 500.000€
Circolazione aree aeroportuali	7.750.000 € in aree movimento, manovra e sosta degli aeromobili Entro limite 15.000.000 € aree sterili.
RIVALSE	
CONDUCENTE NON IDONEO	Importi riepilogati nella tabella di cui all'allegato "Schema rivalse"
VEICOLO NON IDONEO	
ALTRI CASI	



DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE E CARTA VERDE

Le parole del Glossario: #Assimoco #rivalsa #carta verde #contraente #sinistro #polizza #veicolo #premio

L'assicurazione vale per questi territori: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro.

L'assicurazione vale anche per gli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non sono barrate. Assimoco rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia opera secondo le condizioni e i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria R.C. Auto. Restano valide le garanzie più ampie previste dalla polizza.

Per la Carta Verde la garanzia vale dalle ore zero del giorno indicato sul documento, senza considerare l'ora effettiva di rilascio. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio. Se è applicabile l'art. 1901, comma 2 del

Codice Civile, Assimoco copre anche i danni che avvengono fino alle 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Se la polizza per la quale   stata rilasciata la Carta Verde perde validit  o   sospesa durante il periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente deve distruggerla subito. Assimoco esercita la rivalsa per le somme pagate al terzo a causa del mancato rispetto di questo obbligo. Restano valide le disposizioni dell'art. 10 e degli artt. 56 e 57.

Per i monopattini elettrici l'assicurazione   valida per il territorio dello Spazio Economico Europeo.

La carta verde (certificato internazionale di assicurazione) attesta la validit  della garanzia all'estero e consente ad un veicolo di entrare e circolare in un paese estero essendo in regola con l'obbligo di assicurazione R.C. auto obbligatoria del paese visitato. Il possesso della carta verde   normalmente verificato alla frontiera e la stessa deve essere esibita in ogni caso quando accade un sinistro. La carta verde nasce da un accordo internazionale e viene rilasciata sotto la responsabilit  dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) del paese di immatricolazione del veicolo. Per l'Italia, l'Ufficio Nazionale di Assicurazione   l'Ufficio Centrale Italiano (UCI).

SEZIONE INCENDIO FURTO E RAPINA



COSA POSSO
ASSICURARE

ART. 14 - I BENI ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #accessori #Assimoco #Assicurato #veicolo

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato compresi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori fissati ad esso in modo stabile.

ART. 15 - I DANNI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #accessori #Assimoco #indennizzo #veicolo

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti causati da:

- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine. Sono escluse bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
- furto e rapina, compresi i danni causati al veicolo durante furto o rapina tentati o commessi.

La garanzia vale anche per i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo dopo il furto o la rapina, compresi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori fissati ad esso in modo stabile.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 16 - I VALORI ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #accessori #apparecchi fono-audiovisivi #Assimoco #Assicurato #contraente #polizza #veicolo #premio

1. VALORE ASSICURATO IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO

L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal Contraente e indicato in polizza.

- se non sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se estera, il valore è quello a nuovo oppure quello della fattura d'acquisto, se più basso. In ogni caso il valore minimo è pari al valore a nuovo ridotto del 10%
- se sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche estera, il valore è quello commerciale al momento della stipulazione del contratto, riportato sulla rivista Eurotax giallo (vendita).

Se il Contraente assicura gli accessori e gli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, deve dichiararne il valore. Il valore assicurato indicato in polizza deve quindi essere la somma del valore del veicolo e del valore degli accessori. Il valore degli accessori non di serie non può superare il 30% del valore del veicolo.

Resta valida l'applicazione della regola proporzionale (→ art. 41) quando ne ricorrono le condizioni.

2. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO IN FASE DI RINNOVO

Ad ogni rinnovo contrattuale, su richiesta del Contraente, Assimoco adegua i valori assicurati al valore di mercato. Il premio è adeguato ai nuovi valori. Restano comunque valide le condizioni previste dalla clausola di vincolo, se presente.

**COSA NON È
ASSICURATO****ART. 17 - ESCLUSIONI GENERALI**

Le parole del Glossario: #Assicurato #contraente #veicolo

L'assicurazione non copre i danni causati:

- a) da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni
- b) da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo controllato o meno di energia nucleare o di radioattività
- c) o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone incaricate della guida, della riparazione o della custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;

Inoltre, sono esclusi i danni che si verificano durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e alle verifiche previste dal regolamento di gara, salvo le gare di pura regolarità.

Le garanzie Incendio e Furto non sono valide per i monopattini elettrici.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 18 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI**

ART.	GARANZIA	TIPO VEICOLO	SCOPERTO	MINIMO	LIMITAZIONI
14	Furto	Motocicli	20%	€ 500,00	Valore veicolo
		Ciclomotori	20%		
		Quadricicli	15%		

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le parole del Glossario: #Assicurato #carta verde

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale anche per gli Stati che aderiscono alla Carta Verde. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi avvengono in Italia in euro al cambio medio della settimana in cui l'Assicurato ha sostenuto la spesa, sulla base delle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 20 - IL FORNITORE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Le parole del Glossario: #Assimoco

Secondo la normativa in vigore¹² Assimoco S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona
- PEC: dasdifesalegale@pec.das.it, numero verde da chiamare dall'Italia 800.84.90.90, dall'estero +39 045 8378959 - Mail: sinistri@das.it

ART. 21 - CHI È ASSICURATO

Le parole del Glossario: #Assicurato #incidente #contraente #veicolo

La garanzia vale per questi soggetti:

- **procedimenti penali:** il proprietario, il conducente e i trasportati del veicolo
- **danni extracontrattuali:** il proprietario, il conducente, i trasportati del veicolo, gli eredi, il coniuge/convivente del conducente se il conducente muore a causa di un incidente stradale coperto
- **vertenze contrattuali:** il proprietario del veicolo
- **ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario (Art. 23):** il conducente del veicolo o il legale rappresentante se il Contraente è una società.

In caso di vertenza tra il Contraente e un'altra persona assicurata secondo quanto indicato sopra, la garanzia vale solo per il Contraente.

Le garanzie valgono anche quando l'Assicurato o il Contraente è coinvolto come ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.



COSA POSSO
ASSICURARE

ART. 22 - OPZIONE LIGHT CIRCOLAZIONE STRADALE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #delitto colposo #fatto illecito #procedimento penale #incidente #reato #massimale #danno extracontrattuale #sinistro #polizza #veicolo

Assimoco offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino al massimale indicato in polizza, per sinistro, illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per risolvere le controversie in modo amichevole e per agire in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione agli eventi collegati alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida A o B.

La garanzia vale per:

- ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi
- difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, reato compresi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali¹³. Se il procedimento penale riguarda un'imputazione per guida in stato di ebbrezza¹⁴ con accertamento di un

¹² D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164

¹³ artt. 589bis e 590bis del Codice penale

¹⁴ art. 186-186bis Codice della Strada

tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope¹⁵, oppure sono state applicate le sanzioni previste per queste norme o se non vengono rispettati gli obblighi dell'art. 189 Codice della strada (fuga e/o omissione di soccorso), **le garanzie di polizza sono sospese**.

Le garanzie tornano valide solo in caso di assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. In questo caso, DAS rimborsa all'Assicurato le spese legali previste in polizza. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**.

La garanzia opera invece subito in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato non superiore a 1,50 g/l

- c) presentare ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente a seguito di incidente stradale
- d) ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Per gli stessi eventi Assimoco, inoltre, su richiesta dell'Assicurato:

- eroga consulenza legale telefonica, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare in modo corretto comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- anticipa la cauzione se disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

ART. 23 - OPZIONE FULL CIRCOLAZIONE STRADALE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #delitto colposo #fatto illecito #incidente #reato #massimale #contraente #danno extracontrattuale #sinistro #polizza #veicolo

Assimoco offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, **fino al massimale indicato in polizza**, le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per risolvere le controversie in modo amichevole e per agire in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione agli eventi collegati alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida A o B.

La garanzia vale per:

- a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi
- b) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali¹⁶. Se il procedimento penale riguarda un'imputazione per guida in stato di ebbrezza¹⁷ con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope¹⁸, oppure sono state applicate le sanzioni previste per queste norme, o se non vengono rispettati gli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), **le garanzie di polizza sono sospese**.

Le garanzie tornano valide solo in caso di assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. In questo caso, DAS rimborsa all'Assicurato le spese legali previste in polizza. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**.

La garanzia opera invece subito in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, con

¹⁵ art. 187 Codice della Strada

¹⁶ artt. 589bis e 590 bis del Codice Penale

¹⁷ art. 186-186bis Codice della Strada

¹⁸ art. 187 Codice della Strada

tasso alcolemico accertato non superiore a 1,50 g/l

- c) presentare ricorso contro il provvedimento di ritiro patente, a seguito di incidente stradale
- d) ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi
- e) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale
- f) presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente contro l'ordinanza - ingiunzione che impone il pagamento di una sanzione amministrativa.

La garanzia:

- 1. vale quando la sanzione è collegata a un incidente stradale e incide sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità
- 2. se la sanzione amministrativa non è collegata a un incidente stradale o non incide sulla dinamica del sinistro o sull'attribuzione di responsabilità, la garanzia vale solo se ci sono i presupposti per presentare il ricorso e se l'ammontare della sanzione è superiore a 100 euro. Su richiesta dell'Assicurato, Assimoco prepara l'opposizione e/o il ricorso, mentre il deposito o la presentazione agli uffici competenti sono a carico dell'Assicurato
- g) presentare reclamo / ricorso contro l'avviso di accertamento per insufficiente o ritardato pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). Su richiesta dell'Assicurato, Assimoco predispose il reclamo, secondo l'art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e/o il ricorso, mentre il deposito agli uffici competenti è a carico dell'Assicurato.

Inoltre, se il Contraente subisce una decurtazione di punti sulla patente per violazioni del Codice della Strada commesse dopo la decorrenza della garanzia, Assimoco rimborsa:

- fino a 500 euro le spese sostenute per un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati
- fino a 1.000 euro le spese sostenute per un nuovo esame di idoneità tecnica dopo la perdita totale dei punti, solo se l'assicurato che ne aveva la possibilità ha prima frequentato un corso di aggiornamento.

Se ci sono le condizioni, Assimoco garantisce anche le spese per il ricorso contro i provvedimenti sanzionatori che derivano dalle suddette violazioni e che prevedono una decurtazione superiore a cinque punti.

Per gli stessi eventi Assimoco, su richiesta dell'Assicurato:

- eroga consulenza legale telefonica, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare in modo corretto comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti
- anticipa la cauzione se disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.



COSA NON È
ASSICURATO

ART. 24 - I DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #delitto doloso #incidente #reato #contraente #polizza

La garanzia è esclusa:

- per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo
- per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie
- se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 250 euro.

In caso di controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

La garanzia non è valida per i monopattini elettrici.

Esclusioni relative alle opzioni light e full:

La garanzia è esclusa:

- 1. nell'opzione light per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per

- infrazioni al codice della strada
2. nell'opzione full per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate a un incidente stradale e con valore inferiore a 100 euro. In ogni caso, il deposito o la presentazione dell'opposizione/ricorso predisposto da DAS agli uffici competenti resta a carico dell'Assicurato
 3. nell'opzione light per controversie contrattuali di diritto civile
 4. se l'Assicurato è imputato per delitto doloso
 5. se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso¹⁹, guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope²⁰ o per guida in stato di ebbrezza²¹ con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l oppure sono state applicate le sanzioni previste per queste norme. La garanzia vale solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o se il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato
 6. se l'Assicurato guida con patente non valida o irregolare o guida un veicolo non assicurato secondo legge o in modo non conforme all'immatricolazione. Se l'Assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal caso assicurativo.
 7. per i danni che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della **polizza**, sono già stati disdettati e/o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti

ART. 25 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #delitto doloso #procedimento penale #reato #transazione #polizza

Assimoco non si fa carico di:

1. spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo gli articoli 49 e 50;
2. spese per gestire una controversia prima dell'azione in giudizio se l'Assicurato incarica professionisti non autorizzati da DAS
3. spese del legale per attività non svolte e non dettagliate in parcella
4. spese di viaggio e di soggiorno dell'avvocato che, per eseguire l'incarico, deve spostarsi fuori dal proprio domicilio professionale. Sono invece comprese le spese del legale domiciliatario (→ punto 7)
5. spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
6. spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
7. onorari per l'intervento di ulteriori legali nello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale che non risiede nel circondario del tribunale competente, Assimoco,

¹⁹ art.189 del Codice della strada

²⁰ art. 187 del Codice della strada

²¹ art. 186/186 bis del Codice della strada

oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a 3.000 euro. È esclusa però ogni duplicazione di onorari

8. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà²²
9. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato se la controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS
10. multe, ammende e sanzioni
11. oneri fiscali diversi dall'IVA indetraibile per l'Assicurato indicata nelle fatture dei professionisti incaricati e dal contributo unificato di iscrizione a ruolo
12. spese per interprete superiori alle 10 ore lavorative; spese per traduzioni di verbali o atti del procedimento superiori a 1.000 euro e anticipi di cauzione per importi superiori a 10.000 euro in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, nei Paesi dove la garanzia è valida.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 26 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI

ART.	GARANZIA	SCOPERTO	LIMITAZIONI
22	Assistenza giudiziale e stragiudiziale	==	Massimale indicato in polizza/sinistro
23	Partecipazione corso aggiornamento per il recupero dei punti	==	€ 500,00
23	Esame di idoneità tecnica revisione patente	==	€ 1.000,00
23	Assistenza di un interprete	==	10 ore lavorative
23	Spese per traduzioni di verbali/atti	==	€ 1.000,00
23	Anticipo cauzione	==	€ 10.000,00

DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 27 - UFFICI GIUDIZIARI PRESSO CUI È VALIDA LA GARANZIA

Le parole del Glossario: #Assimoco #indennità

Assimoco assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali in garanzia, se riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo per danni extracontrattuali e per procedimenti penali
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano per vertenze di natura contrattuale
- d'Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di opposizione a sanzioni amministrative, per le indennità recupero punti e riesame patente e per la consulenza legale telefonica.

²² art. 1292 Codice civile

SEZIONE ASSISTENZA

COSA POSSO
ASSICURARE

ART. 28 - IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA ASSISTENZA

Le parole del Glossario: #Assimoco #sinistro

In caso di sinistro, le prestazioni della Garanzia Assistenza sono fornite da BLUE ASSISTANCE S.p.A. – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra BLUE ASSISTANCE S.p.A. (di seguito denominata Blue Assistance) e Assimoco S.p.A.

ART. 29 - GARANZIE PRESTATE (SOLO PER MOTOCICLI)

Le parole del Glossario: #accessori #Assicurato #Assimoco #prestazione #guasto #incidente #sinistro #struttura organizzativa #valore commerciale #veicolo

Blue Assistance fornisce queste prestazioni:

1. AL VEICOLO

a) Traino

Se, a causa di un sinistro, il veicolo subisce un danno che ne impedisce l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato un mezzo di soccorso.

Il mezzo traina il veicolo fino al punto di assistenza più vicino autorizzato dalla casa costruttrice oppure all'officina scelta dall'Assicurato se si trova entro 50 km dal luogo del sinistro.

Se il veicolo non può muoversi da solo a causa di uno di questi eventi (se previsti per la sua tipologia):

- foratura di uno o più pneumatici
- errato rifornimento carburante
- smarrimento o rottura delle chiavi
- atti vandalici
- rottura dei cristalli

L'Assicurato deve chiamare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale. Il mezzo traina il veicolo fino al punto di assistenza più vicino autorizzato dalla casa costruttrice oppure all'officina scelta dall'Assicurato se si trova entro 50 km dal luogo del sinistro.

Assimoco tiene a proprio carico il costo del traino. Restano invece a carico dell'Assicurato:

- il costo per sostituire gli pneumatici
- le spese di traino se il sinistro avviene fuori dalla rete stradale pubblica o in aree equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono escluse le spese per l'intervento di mezzi eccezionali, anche se necessari per il recupero del veicolo.

Se l'Assicurato non può contattare la Struttura Organizzativa per una causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza) e documenta l'evento (con verbale o certificato di pronto soccorso), Assimoco, attraverso la Struttura Organizzativa, rimborsa le spese sostenute per il traino, con i limiti di chilometraggio sopraindicati e fino a un massimo di 200 euro per sinistro.

b) Invio officina mobile in Italia

Se il veicolo non può muoversi da solo a causa di uno di questi eventi (se previsti per la sua tipologia):

- guasto e/o foratura
- esaurimento del carburante
- chiavi chiuse all'interno dell'abitacolo
- montaggio delle catene da neve

- atti vandalici

la Struttura Organizzativa valuta l'entità e il tipo di guasto e verifica se è possibile riparare il veicolo sul posto. Se nel territorio è disponibile un'officina mobile la invia per effettuare la riparazione. Il conducente di un veicolo multiadattato e omologato e il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta, anche parzialmente, in modo permanente, può chiedere l'intervento di dépannage anche per montare le catene. Se l'officina mobile accerta che non può riparare il veicolo, lo traina secondo la procedura prevista dalla prestazione "Traino". Assimoco tiene a proprio carico il costo fino a 150 euro per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

c) Recupero del veicolo fuori sede stradale

Se, in caso di sinistro, il veicolo esce dalla sede stradale e non può rientrare in carreggiata in autonomia a causa dei danni subiti, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso per riportarlo sulla carreggiata. Assimoco tiene a proprio carico il costo fino a 200 euro per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato l'eventuale parte di spesa che supera il limite di 200 euro e le spese per il recupero se il sinistro è avvenuto fuori dalla sede stradale pubblica o in aree equiparate (come i percorsi fuoristrada).

d) Sos incidente – supporto alla compilazione moduli c.a.i.

Se il veicolo è coinvolto in un incidente, l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa per:

- ricevere assistenza telefonica immediata sulle modalità di corretta compilazione del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). La Struttura Organizzativa non fornisce pareri e indicazioni sulla dinamica dell'incidente stesso
- ottenere i recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero per ricevere assistenza burocratica, anche per le procedure di dissequestro del veicolo all'estero
- ricevere informazioni sulle procedure di dissequestro del veicolo in Italia.

e) Demolizione del veicolo in Italia

Se, a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, le norme in vigore²³ richiedono la cancellazione del veicolo dal P.R.A. e la sua demolizione, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo con carroattrezzi e la successiva demolizione.

Se per il recupero servono mezzi eccezionali, il relativo costo resta a carico dell'Assicurato che paga direttamente.

Al momento della consegna del veicolo, l'Assicurato deve presentare:

In originale:

- libretto di circolazione
- foglio complementare/certificato di proprietà
- targhe veicolo

Se mancano uno o più documenti, l'Assicurato deve presentare l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

In fotocopia:

- codice fiscale
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (carta d'identità o equivalente)

²³ DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46

- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, se diverso dall'intestatario al P.R.A.

Se l'Assicurato non presenta i documenti elencati o altri necessari per demolire il veicolo perde il diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha messo a disposizione i documenti richiesti.

Il demolitore convenzionato:

1. prende in carico il veicolo e rilascia la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" come richiesto dalla legge
2. invia al domicilio dell'Assicurato, con raccomandata A/R, la documentazione che conferma la cancellazione dal P.R.A.

L'Assicurato prende atto che il veicolo è demolito nel rispetto delle norme che regolano lo smaltimento dei veicoli classificati come "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Assimoco tiene a proprio carico i costi per

- recupero del veicolo con carroattrezzi
- demolizione
- cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Eventuali costi di deposito restano a carico dell'Assicurato che paga direttamente le relative spese.

f) Auto in sostituzione in Italia

la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un'auto sostitutiva, presso una stazione di noleggio convenzionata, in caso di:

1. incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, se il veicolo resta immobilizzato e la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice secondo i tempi ufficiali della casa costruttrice
2. furto o rapina del veicolo

L'auto sostitutiva, che ha una cilindrata massima di 1.600 cc in base alla disponibilità della società di noleggio, è messa a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate
- presso le loro stazioni di noleggio, negli orari di apertura
- in base alle disponibilità e alle condizioni contrattuali previste come anni patente, deposito cauzionale con carta di credito valida tra quelle accettate dalla società di autonoleggio

ed è concessa con percorrenza illimitata, per un massimo di:

- 3 giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto
- 7 giorni consecutivi per sinistro in tutti gli altri casi oppure in caso di incendio, furto e rapina.

Assimoco tiene a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi, le franchigie delle assicurazioni facoltative e ogni spesa aggiuntiva dovuta al prolungamento del contratto di noleggio.

La prestazione può essere richiesta entro 7 giorni dal sinistro e non vale per:

- immobilizzo del veicolo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si sommano a quelli che riguardano il danno da riparare
- immobilizzo di roulotte e rimorchi.

g) Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

In caso di furto totale del veicolo l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa per ricevere le istruzioni per chiedere l'estratto cronologico o la perdita di possesso.

Assimoco tiene a proprio carico i relativi costi.

Prestazioni valide quando il sinistro avviene a più di 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato:

h) Invio pezzi di ricambio

Se, a seguito di sinistro, i pezzi di ricambio necessari al funzionamento del veicolo e alla sua riparazione non sono disponibili sul posto, la Struttura Organizzativa li invia con il mezzo più rapido, nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci e in particolare quello di pezzi di ricambio di veicoli, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato rimborsa solo il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali. I costi per la ricerca e la spedizione restano a carico di Assimoco.

i) Viaggio per il recupero del veicolo

Se il veicolo:

- a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, resta immobilizzato per più di 36 ore in Italia o per più di 5 giorni all'estero

oppure

- viene ritrovato dopo un furto o una rapina

ed è in grado di circolare, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Assimoco tiene a proprio carico il relativo costo.

Prestazioni valide quando il sinistro avviene all'estero:

j) Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Se il veicolo:

- a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata resta immobilizzato e la riparazione richiede più di 5 giorni lavorativi

oppure

- dopo un furto o una rapina viene ritrovato in condizioni che ne impediscono la guida la Struttura Organizzativa, dopo il contatto con l'officina che esegue la riparazione, organizza il trasporto dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato.

Assimoco tiene a proprio carico le spese di trasporto e quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa, fino a 3.000 euro per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i diritti doganali e i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e accessori.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro è inferiore alle spese previste per il trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede comunque al rimpatrio.

Assimoco tiene a proprio carico il relativo costo fino al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

2. ALLA PERSONA

a) Invio di un'autoambulanza in Italia

In caso di infortunio dovuto a un incidente che coinvolge il veicolo, se dopo il ricovero di primo soccorso l'Assicurato ha bisogno di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa gliela invia direttamente. Assimoco tiene a proprio carico la relativa spesa fino a un importo pari al costo di un percorso complessivo di 200 Km (andata/ritorno).

Prestazioni valide quando il sinistro avviene a più di 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato:

b) Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Se il veicolo resta immobilizzato a causa di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette gli Assicurati in condizione di continuare il viaggio fino alla destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia fornendo in alternativa:

- un biglietto aereo in classe economica
- un biglietto ferroviario di prima classe

- un veicolo ad uso privato senza autista di 1.600 cc. di cilindrata, secondo le condizioni richieste dal noleggiatore (→ “auto in sostituzione in Italia”)

Assimoco tiene a proprio carico il relativo costo **fino a 400euro se il sinistro avviene in Italia e 600euro se avviene all'estero.**

c) Spese d'albergo

Se, a causa di un sinistro, il veicolo resta immobilizzato e gli Assicurati devono fermarsi almeno per una notte, la Struttura Organizzativa cerca e prenota un albergo. Assimoco tiene a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino a 100euro per persona al giorno con un limite di 600euro per sinistro.**

d) Invio di un autista

Se a causa di un infortunio o del ritiro o smarrimento della patente, l'Assicurato non può guidare il veicolo e nessuno dei passeggeri può sostituirlo per motivi oggettivi, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista che riporta il veicolo e se necessario i passeggeri **fino alla città di residenza dell'Assicurato**, seguendo l'itinerario più breve. Assimoco tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

e) Anticipo spese di prima necessità

Se a causa di un sinistro l'Assicurato deve sostenere spese impreviste e non può provvedere subito e direttamente al pagamento, la Struttura Organizzativa paga sul posto le relative fatture **fino a un massimo di 600euro per sinistro.**

L'Assicurato **deve comunicare:**

- la causa della richiesta
- l'importo necessario
- il suo recapito.

f) Trasmissione messaggi urgenti

La Struttura Organizzativa trasmette i messaggi urgenti dell'Assicurato ai destinatari in Italia quando, durante il viaggio, non può comunicarli personalmente.

La Struttura Organizzativa non è responsabile del contenuto dei messaggi.

g) Rientro sanitario

Se, a causa di un infortunio dovuto a un incidente stradale in cui è coinvolto il veicolo, i medici della Struttura Organizzativa, in accordo con il medico curante sul posto, ritengono necessario il trasporto dell'Assicurato in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento con il mezzo che i medici della stessa ritengono più adatto alle condizioni dell'Assicurato.

Il trasporto può avvenire con:

- aereo sanitario
- aereo di linea in classe economica, anche in barella
- treno in prima classe e, se occorre, con vagone letto
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è organizzato per intero dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Assimoco, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa

La Struttura Organizzativa utilizza l'aereo sanitario solo per i sinistri avvenuti in Paesi Europei.

Se Assimoco sostiene le spese dell'Assicurato, può chiedergli di consegnare, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non sono coperte le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

Inoltre, la prestazione non è fornita in caso di dimissioni volontarie da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari contro il parere dei sanitari.

h) Rientro salma

Se l'incidente causa il decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma **fino al luogo di sepoltura in Italia.**

Assimoco tiene a proprio carico i relativi costi **fino a 3.000 euro per sinistro**, anche se sono coinvolti più Assicurati.

Se la prestazione richiede un importo superiore, la Struttura Organizzativa interviene solo dopo aver ricevuto garanzie bancarie o altre garanzie ritenute adeguate.

Sono escluse le spese per:

- la cerimonia funebre
- l'eventuale recupero della salma.

Prestazioni valide quando il sinistro avviene all'estero:

i) Anticipo delle cauzioni penale e civile

Se a seguito di un incidente, l'Assicurato è fermato, arrestato o minacciato di arresto e non può versare direttamente la cauzione richiesta, la Struttura Organizzativa anticipa per suo conto l'importo fissato dall'Autorità, **fino a 6.000 euro per sinistro**, sia per la cauzione penale sia per la cauzione civile.

j) Anticipo spese legali

Se a seguito di un incidente l'Assicurato è fermato, arrestato o minacciato di arresto e non può pagare direttamente l'onorario di un legale, la Struttura Organizzativa, anticipa per suo conto l'importo **fino a 600 euro per sinistro**.

k) Interprete a disposizione

Se a seguito di un incidente, l'Assicurato è fermato, arrestato o minacciato d'arresto e ha bisogno di un interprete la Struttura Organizzativa glielo mette a disposizione. La prestazione è dovuta anche a seguito di infortunio.

Assimoco tiene a proprio carico l'onorario **fino a 8 ore lavorative per sinistro**.



COSA NON È ASSICURATO

ART. 30 - QUANDO NON SI HA DIRITTO AD ALCUN TIPO DI ASSISTENZA

Le parole del Glossario: #Assicurato #sinistro

Le prestazioni non sono dovute quando il sinistro avviene durante o è causato da:

1. gare automobilistiche e motociclistiche comprese prove e allenamenti
2. stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari saccheggi
3. atti di terrorismo o vandalismo, scioperi
4. terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale
5. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
6. dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio
7. abuso di alcolici o psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
8. intervento delle Autorità del paese in cui è prestata l'assistenza o da altre circostanze fortuite e imprevedibili.

Inoltre, le prestazioni non sono fornite nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La garanzia non è valida per i monopattini elettrici.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 31 - LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #prestazione #sinistro #struttura organizzativa

Tutte le prestazioni della Garanzia Assistenza vengono erogate direttamente da **Blue Assistance** o da soggetti esplicitamente autorizzati dalla stessa.

Ogni prestazione può essere richiesta al massimo **3 volte per annualità assicurativa**.

In caso di permanenza continuata all'estero la copertura vale per **60 giorni per annualità assicurativa**.

Se l'Assicurato non utilizza una o più prestazioni, Assimoco non deve fornire rimborsi o prestazioni

alternative.

Se l'Assicurato non contatta la struttura organizzativa quando avviene un sinistro, perde il diritto alle prestazioni.

Le eccedenze ai massimali delle singole prestazioni e tutti gli anticipi di denaro sono concessi solo nel rispetto delle norme sul trasferimento di valuta in vigore in Italia e nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato, anche tramite una persona da lui indicata, deve fornire alla Struttura Organizzativa garanzie adeguate per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Trascorso questo termine deve restituire, oltre alla somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.

ART. 32 - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE LIMITAZIONI

ASSISTENZA AL VEICOLO			
ART.	PRESTAZIONE	IMPORTO INDENNIZZABILE/ MASSIMALE	LIMITAZIONI
29.1 – b)	Invio officina mobile in Italia	€ 150/sinistro	
29.1 – c)	Recupero del veicolo fuori sede stradale	€ 200/sinistro	
29.1 – j)	Testo Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale	€ 3.000/sinistro	
ASSISTENZA ALLA PERSONA			
29.2 – b)	Rientro passeggeri/Prosecuzione viaggio	€ 400/sinistro in Italia € 600/ sinistro all'estero	
29.2 – c)	Spese d'albergo	€ 100/persona al giorno, € 600/sinistro	Pernottamento e prima colazione
29.2 – e)	Anticipo spese prima necessità	€ 600/sinistro	
29.2 – h)	Rientro salma	€ 3.000/sinistro	
29.2 – i)	Anticipo cauzioni penale e civile	€ 6.000/sinistro	
29.2 – j)	Anticipo spese legali	€ 600/sinistro	
29.2 – k)	Interprete a disposizione		8 ore lavorative/sinistro



DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 33 - VALIDITÀ TERRITORIALE

Le parole del Glossario: #struttura organizzativa

La Struttura Organizzativa interviene in modo diretto, o tramite società convenzionate in questi territori: Stati dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia, Montenegro, Turchia (solo per la parte europea), Regno Unito. Per i restanti territori, il cliente, solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa può chiedere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni previste, nei limiti indicati.

SEZIONE SINISTRI



SEZIONE R.C.

ART. 34 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #rivalsa #sinistro #polizza

L'Assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o da quando ne ha avuto conoscenza
- compilare la denuncia sul modulo cartaceo o in formato digitale approvato da IVASS²⁴ (c.d. Modulo CAI) con l'indicazione dei dati relativi alla polizza e al sinistro
- far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Se l'Assicurato non presenta la denuncia o non invia la documentazione richiesta, **Assimoco può esercitare il diritto di rivalsa** totale o parziale per le somme pagate al terzo danneggiato.

ART. 35 - MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #indennizzo #massimale #sinistro #omicidio colposo #polizza #veicolo

La liquidazione del sinistro²⁵, avviene in questo modo:

1. **Risarcimento diretto** da parte di Assimoco quando avviene un sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria presso imprese aderenti alla procedura.

Questa procedura si applica:

- ai danni subiti dal veicolo e dalle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, purché non responsabili o responsabili solo in parte.
- ai danni fisici riportati dal conducente non responsabile, se si tratta di lesioni di lieve entità, cioè con postumi permanenti pari o inferiori al 9%, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.

La procedura non si applica:

- ai ciclomotori non immatricolati²⁶ e ai monopattini elettrici
- ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero
- al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato²⁷

La richiesta di risarcimento deve contenere²⁸:

in caso di danni al veicolo e alle cose:

- i nomi degli assicurati
- le targhe dei due veicoli coinvolti
- la denominazione delle rispettive imprese
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro

²⁴ Art. 143 del Codice delle Assicurazioni

²⁵ Artt. 149, 150, 141 e 148 del Codice delle Assicurazioni

²⁶ D.P.R. 153/2006

²⁷ Art. 141 del Codice delle Assicurazioni

²⁸ Secondo quanto stabilito dal Dpr. n. 254 del 18.07.2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale)

- le generalità di eventuali testimoni
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia

in caso di lesioni subite dai conducenti, anche:

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato
- l'entità delle lesioni subite
- la dichiarazione²⁹ che indica se spettano o meno prestazioni da parte di istituti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie
- l'attestazione medica che prova la guarigione, con o senza postumi permanenti
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, con indicazione del compenso del professionista.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata ad Assimoco con lettera raccomandata AR o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o in via telematica.

Offerta e pagamento dell'indennizzo

Se la richiesta è completa, Assimoco comunica al danneggiato una congrua offerta di risarcimento del danno, anche in forma specifica se il contratto lo prevede, oppure i motivi per cui non ritiene di formularla.

La comunicazione deve essere inviata entro questi termini:

Caso	Giorni
Lesioni	90
Danni ai veicoli o alle cose	60
Danni ai veicoli o alle cose, se il modulo di denuncia del sinistro è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro	30

- 2. risarcimento del terzo trasportato** ³⁰in caso di danno subito dal trasportato quando il sinistro non è causato da caso fortuito. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato avvia la procedura prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni verso l'impresa che assicura il veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro. Il risarcimento è riconosciuto entro il massimale minimo di legge e in caso di più danneggiati si applica l'art. 140 del Codice delle Assicurazioni. La procedura vale anche se non è stata ancora accertata la responsabilità dei conducenti coinvolti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il trasportato può chiedere la parte eccedente all'impresa che assicura il responsabile civile quando il massimale della relativa polizza è più alto di quello minimo.
- 3.** Quando le procedure indicate sopra non si applicano, il danneggiato o gli aventi diritto possono chiedere il risarcimento direttamente all'impresa del responsabile con raccomandata A.R. In questo caso l'assicurato può utilizzare la procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni allegando il Modulo CAI compilato in ogni sua parte e indicando:
 - a) per i sinistri con danni solo a cose: il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia. In questo caso il danneggiato può ottenere il risarcimento dei danni dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro:
 - entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, alla richiesta è allegato il Modulo CAI compilato in ogni sua

²⁹ Art. 142 del Codice delle Assicurazioni

³⁰ Art. 141 del Codice delle Assicurazioni

- parte e firmato da entrambi i conducenti
- entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, alla richiesta è allegato il Modulo CAI compilato in ogni sua parte e firmato solo dal richiedente
- b) per i sinistri che hanno causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione che indica se spettano o meno le prestazioni da parte degli istituti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie, l'attestazione medica che prova la guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. In questo caso il danneggiato o gli aventi diritto possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore. In caso di danno che ha causato OMICIDIO COLPOSO personali, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona. Se rifiuta, i termini della procedura di risarcimento sono sospesi.

ART. 36 - GESTIONE DELLE VERTENZE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #spese di giustizia

Assimoco, fino a quando ne ha interesse, assume a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sul risarcimento del danno, in ogni sede competente. Se serve, designa legali e tecnici.

Assimoco può anche curare la difesa dell'Assicurato in sede penale, fino alla tacitazione dei danneggiati.

Spese non rimborsabili

Assimoco:

- **non rimborsa** le spese dell'Assicurato per legali e tecnici che non ha designato
- **non risponde** di multe o ammende e spese di giustizia penale.



**SEZIONE INCENDIO,
FURTO E RAPINA**

ART. 37 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #sinistro #veicolo

L'Assicurato deve:

- fare denuncia scritta ad Assimoco entro 5 giorni dalla data in cui è avvenuto il sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve indicare il tipo e l'importo approssimativo del danno, le circostanze dell'evento ed eventuali testimoni
- allegare in fotocopia la carta di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo assicurato se Assimoco lo richiede
- in caso di furto o rapina, presentare subito denuncia all'Autorità ed inviarne copia ad Assimoco
- se il sinistro avviene all'estero, fare denuncia sia all'Autorità straniera sia all'Autorità italiana.

ART. 38 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #indennizzo #sinistro #veicolo

L'Assicurato può fare solo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina. **Per ogni altra riparazione deve attendere il consenso di Assimoco**, ma solo se è dato entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Assimoco può:

- far eseguire direttamente le riparazioni necessarie al ripristino del veicolo
- sostituire il veicolo o sue parti invece di pagare l'indennizzo
- subentrare nella proprietà di ciò che rimane del veicolo dopo il sinistro, pagandone il valore. In questo caso deve informare l'Assicurato entro lo stesso termine di 8 giorni

ART. 39 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Le parole del Glossario: #accessori #apparecchi fono-audiovisivi #degrado #indennizzo #sinistro
#valore commerciale #veicolo #polizza

Il danno è calcolato in questo modo:

1. Danno parziale

L'importo indennizzabile si calcola in base al costo delle riparazioni o sostituzioni. Se per riparare il veicolo occorre sostituire parti danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione si detrae il degrado che queste parti avevano al momento del sinistro per effetto di usura o vetustà.

L'importo del danno così calcolato, al netto del valore residuo dopo il sinistro, non può superare il valore indicato in polizza.

Il degrado non si applica:

1. né alle parti soggette a usura né a quelle non soggette a usura se il sinistro avviene nei primi 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, anche se estera, fermo il limite del valore del veicolo indicato in polizza.
2. se il sinistro avviene entro il quinto anno di vita del veicolo e riguarda parti non soggette a usura.

Se il sinistro avviene dopo 18 mesi dalla data di prima immatricolazione e riguarda parti soggette a usura si applica il degrado d'uso (→ Tabella degrado d'uso).

La manodopera per le riparazioni è esclusa dal calcolo.

Dal quinto anno il degrado si applica a tutte le parti del veicolo (→ Tabella degrado d'uso).

TABELLA DEGRADO D'USO	Età Veicolo									
	0	<=18 mesi	>18 mesi < di 5 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni	9 anni	10 anni	>= 11 anni
Parti soggette a usura		nessun degrado	30%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	80%
Parti non soggette a usura		nessun degrado		60%	60%	60%	60%	60%	60%	80%

Per gli accessori e gli apparecchi fono-audiovisivi, non di serie, il degrado non si applica se il sinistro avviene nei primi 18 mesi dalla data di acquisto documentata. L'indennizzo non può comunque superare il 30% del valore del veicolo.

2. Danno totale

L'importo indennizzabile si calcola partendo dal valore indicato in polizza, aggiornato in base al valore del veicolo al momento del sinistro. Per determinare questo valore si fa riferimento all'ultima pubblicazione di Eurotax giallo oppure, se non disponibile, al valore medio di mercato. Da questo importo si detrae il valore residuo del veicolo e si aggiunge il valore commerciale degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati.

Se il sinistro avviene nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, anche estera, l'importo indennizzabile corrisponde invece alla somma assicurata determinata secondo i criteri dell'art. 16.

ART. 40 - LIMITI DI INDENNIZZO

Le parole del Glossario: #indennizzo #veicolo

L'indennizzo non può superare la somma assicurata. Non sono rimborsate le spese per modifiche, aggiunte o migliorie effettuate sul veicolo durante la riparazione.

ART. 41 - REGOLA PROPORZIONALE

Le parole del Glossario: *#accessori #apparecchi fono-audiovisivi #Assimoco*

Se, al momento del sinistro, i valori (base, accessori e apparecchi fono-audiovisivi di serie e non), calcolati secondo l'art. 16, sono superiori a quelli assicurati, Assimoco indennizza i danni in proporzione tra i valori assicurati e quelli determinati al momento del sinistro.

ART. 42 - NOMINA DEI PERITI

Le parole del Glossario: *#Assimoco #contraente*

Il valore del danno può essere concordato in due diversi modi:

- 1 da Assimoco o persona incaricata, con il Contraente o persona da lui designata
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti, nominati con atto unico uno da Assimoco e uno dal Contraente.

I due Periti ne nominano un terzo su richiesta di uno di essi o quando sono in disaccordo.

Ruolo dei Periti

Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo; le decisioni sono prese a maggioranza. Ogni Perito può farsi assistere da altre persone, che non hanno diritto di voto.

Se una delle parti non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordano sul terzo, le nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, spettano al Presidente del Tribunale competente nel luogo del Sinistro.

Spese dei Periti

Ogni parte sostiene le spese del proprio perito e metà del terzo.

ART. 43 - COMPITI DEI PERITI

Le parole del Glossario: *#Assicurato #Assimoco #contraente #sinistro*

I Periti:

- 1 indagano su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
- 2 verificano:
 - se le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali sono esatte
 - se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio
 - se il Contraente e/o l'Assicurato hanno rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
- 3 verificano l'esistenza, la qualità e la quantità di beni assicurati e ne determinano il valore al momento del Sinistro
- 4 stimano e liquidano il danno.

Se le operazioni sono svolte in contraddittorio tra le Parti, i risultati sono raccolti in un verbale, che contiene le stime dettagliate, in due copie, una per Assimoco e una per il Contraente.

I risultati delle valutazioni dei punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione del contratto. Rimangono possibili azioni o eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere dichiarato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti a osservare formalità giudiziarie.

ART. 44 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #franchigia #scoperto #sinistro #polizza

In caso di sinistro, Assimoco paga all'Assicurato l'importo dovuto secondo le condizioni di assicurazione.

Se la polizza o le specifiche sezioni lo prevedono, dall'importo sono detratti la franchigia o lo scoperto con i relativi minimi.

La detrazione non si applica ai sinistri da incendio.

ART. 45 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #indennizzo

Assimoco paga l'indennizzo entro 30 giorni dopo aver verificato che la garanzia è valida e aver calcolato l'ammontare del danno. Il pagamento non è effettuato se un creditore privilegiato, pignoratizio o ipotecario presenta opposizione.

In caso di furto totale o rapina senza ritrovamento, Assimoco paga l'indennizzo solo se l'Assicurato consegna:

- 1) copia della denuncia di furto presentata alle Autorità
 - 2) l'estratto cronologico generale del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), con l'annotazione della perdita di possesso
 - 3) certificato di proprietà e carta di circolazione, se ancora in possesso dell'Assicurato oppure la denuncia di furto o di smarrimento di questi documenti
 - 4) procura a vendere a favore di Assimoco S.p.A. autenticata da notaio
 - 5) chiave Master, seconda chiave e code card.
-

ART. 46 - RECUPERI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #indennizzo #veicolo

L'Assicurato deve informare Assimoco non appena viene a conoscenza del recupero del veicolo rubato o di sue parti. Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo il relativo valore è detratto dall'indennizzo.

Se il recupero avviene dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato:

- attiva le procedure necessarie per consentire ad Assimoco di venire in possesso del veicolo ritrovato e di procedere alla sua alienazione
- autorizza Assimoco a trattenerne il ricavato

Se l'indennizzo è stato pagato in misura parziale, il ricavato è ripartito tra le parti in base ai rispettivi interessi.

L'Assicurato può scegliere di conservare quanto recuperato. In questo caso si procede a una nuova determinazione del danno, sottraendo dal danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così determinato si ricalcola l'indennizzo e si effettuano i relativi conguagli con quanto già pagato.



ART. 47 - LIMITI TEMPORALI DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #prestazione #procedimento penale #polizza

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo.

Un evento è in garanzia se avviene:

- a) dalle 24:00 del giorno di effetto del contratto, se si tratta di **risarcimento** di **danni extracontrattuali** o di procedimento penale
- b) dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale.

Inoltre, se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto già attivo con Assimoco per gli stessi rischi, che ha avuto una durata minima di 60 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24 del giorno di effetto del nuovo contratto.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia nei casi di:

- presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale)
- invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale)
- accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale, quando l'inadempimento riguarda una prestazione di servizi commissionata e poi contestata dall'Assicurato, la garanzia opera anche per le controversie che derivano direttamente o indirettamente da materie escluse dalle garanzie di polizza.

ART. 48 - RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI, REGOLARIZZAZIONE E INVIO DEI DOCUMENTI

Le parole del Glossario: #Assicurato #procedimento penale #sinistro #polizza

Per chiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione, **l'Assicurato deve comunicare subito l'accaduto a:**

DAS

numero verde 800.84.90.90

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in base al tipo di evento, fornisce le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

L'Assicurato deve:

- pagare gli oneri fiscali, di bollo e di registro, secondo la normativa in vigore per rendere validi i documenti necessari per attivare la garanzia
- inviare i documenti a DAS tramite e-mail scrivendo a sinistri@das.it.
- inviare appena possibile a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento ricevuto dopo la denuncia di sinistro e ogni informazione utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale, **l'Assicurato deve denunciare il sinistro** quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica, **l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800.84.90.90**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico.

ART. 49 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

Le parole del Glossario: #Assicurato #procedimento penale #Assimoco #sinistro

Prima dell'azione in giudizio, DAS gestisce il caso in via esclusiva secondo quanto indicato:

- a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). **Se D.A.S. lo richiede, l'Assicurato deve dare la procura per la gestione della controversia**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuta se ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie
- c) fin da questa fase l'Assicurato può scegliere un legale di propria fiducia se si verifica un conflitto di interessi con DAS o con Assimoco.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- d) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi
- e) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la difesa in giudizio in modo che DAS può valutare le possibilità di successo

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- f) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia
- g) se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale
- h) l'Assicurato deve dare in ogni caso mandato al legale individuato e fornirgli le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi
- i) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale a un legale e di incaricare un altro, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale per attività già svolte dal primo. Ciò non vale se è il legale a rinunciare all'incarico.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico sinistro:

- j) in presenza di vertenze promosse da o contro una o più persone, che hanno per oggetto domande uguali o collegate
- k) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto, nei quali sono coinvolti uno o più assicurati
- l) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

ART. 50 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Le parole del Glossario: #Assicurato #sinistro

Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:

- denunciare subito il sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa
 - aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste
 - avvisare DAS e ottenere il consenso prima di incaricare un legale o un perito
 - ottenere il consenso di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o accettare un preventivo di spesa dell'avvocato o del perito incaricato.
- Anche quando l'Assicurato ha ottenuto la conferma a procedere, D.A.S. non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte.
- ottenere il consenso di DAS per concludere un accordo transattivo con la controparte che preveda spese aggiuntive per DAS rispetto alle competenze dell'avvocato. In questo caso, DAS rimborsa le spese aggiuntive a proprio carico solo se valuta l'urgenza e la convenienza dell'accordo transattivo.

ART. 51 - TERMINE DI LIQUIDAZIONE

Le parole del Glossario: #massimale

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

ART. 52 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco

ASSIMOCO e DAS non sono responsabili:

- dell'operato di legali e periti
 - di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato..
-

ART. 53 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #massimale

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS. possono chiedere di demandare la questione a un arbitro. L'arbitro è scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, è nominato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS sostengono ciascuno la metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione è sfavorevole all'Assicurato, questi può comunque agire per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello prospettato o ottenuto da DAS, in linea di fatto o di diritto, può chiedere ad Assimoco il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

In alternativa, l'Assicurato può adire le vie giudiziarie. In questo caso, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione.³¹

**SEZIONE ASSISTENZA**

ART. 54 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #prestazione #sinistro #struttura organizzativa #polizza

In caso di sinistro, l'Assicurato deve telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al numero:

800.257.114

dall'estero al numero:

+39.02.26962.499

e comunicare:

1. il tipo di prestazione di cui ha bisogno
 2. cognome e nome
 3. numero di polizza e/o targa
 4. indirizzo del luogo in cui si trova
 5. il numero telefonico dove la Struttura Organizzativa lo richiamerà nel corso dell'assistenza.
- La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato –ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'assistenza che l'Assicurato deve a fornire integralmente. In ogni caso
-

³¹ D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.

L'Assicurato deve inviare alla Struttura Organizzativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute delle spese.

L'intervento deve sempre essere chiesto alla Struttura Organizzativa che interviene direttamente o ne autorizza l'intervento.

Se, subito dopo il sinistro, l'Assicurato non contatta telefonicamente la Struttura Organizzativa per chiedere le prestazioni previste, non ha diritto né al rimborso né alla prestazione.

Fa eccezione solo il caso in cui non sia possibile contattarla per cause di forza maggiore, ad esempio per l'intervento delle forze dell'ordine o dei servizi pubblici di emergenza.

In questi casi, l'Assicurato deve dimostrare in modo completo il motivo che ha impedito il contatto, inviando la documentazione necessaria, come il verbale delle forze dell'ordine o il certificato del pronto soccorso.

L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato prima e dopo il sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente incaricati di esaminare il sinistro.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



**OBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA FIRMA
DEL CONTRATTO**

ART. 55 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #indennizzo #contraente #premio

Il Contraente/Assicurato deve fornire ad Assimoco informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se non lo fa per dolo o colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, l'assicurazione può essere annullata e può perdere il diritto all'indennizzo (art. 1892 del Codice civile).

Se non lo fa, ma senza dolo o colpa grave o su fatti che non conosceva e che non poteva verificare, Assimoco può recedere dall'assicurazione (art. 1893 del Codice civile).

In questi casi Assimoco può trattenere:

- i premi già incassati
- il premio per il periodo di assicurazione in corso
- in caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.

Se trova applicazione l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco esercita il diritto di rivalsa per le somme pagate al terzo, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.

ART. 56 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #rivalsa #indennizzo #contraente #premio

Se, durante la validità dell'assicurazione, il rischio aumenta, il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo ad Assimoco con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Assimoco possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la cessazione dell'assicurazione. Se il Contraente o l'Assicurato non comunica gli aggravamenti di rischio in buona fede, mantiene il diritto all'indennizzo integrale dei danni. In questo caso Assimoco ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Se trova applicazione l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco esercita il diritto di rivalsa per le somme pagate al terzo, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.

ART. 57 - ALTRE ASSICURAZIONI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #indennizzo #contraente #sinistro

Se esistono o sono state sottoscritte in seguito altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato devono comunicarlo ad Assimoco.

In caso di sinistro:

- devono avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri
- possono chiedere a ciascuno l'indennizzo dovuto in base al singolo contratto, ma l'indennizzo totale non deve superare l'ammontare del danno.

Se non lo comunicano dolosamente, Assimoco non è obbligata a pagare l'indennizzo.

ART. 58 - VARIAZIONE DI RISCHIO - SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI VEICOLI

Le parole del Glossario: #Assimoco #contraente #veicolo #sinistro #premio

Per le Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile dei veicoli, se il rischio cessa a seguito di un sinistro indennizzabile che comporta la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, senza sostituzione con altro veicolo, Assimoco rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativa alle garanzie non colpite dal sinistro. Il rimborso è calcolato in misura pari al rateo di premio, al netto dell'imposta, per il periodo compreso tra la data del sinistro e la scadenza del premio pagato.

Per la garanzia colpita dal sinistro, invece, non è dovuto alcun rimborso di premio e il Contraente, in caso di premio frazionato, è tenuto a completarne il pagamento annuale.

ART. 59 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario:

Le modifiche all'assicurazione devono essere scritte.

ART. 60 - FORO COMPETENTE

Le parole del Glossario: #contraente

Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 61 - ONERI FISCALI

Le parole del Glossario: #contraente

Sono a carico del Contraente.

Queste le aliquote:

Garanzia	Aliquota
RCA	12,5%*
RCA (Ciclomotori e Monopattini)	12,5%
Incendio/Furto	13,5%
Tutela Legale	12,5%
Assistenza	12,5%
* Le singole province possono deliberare la variazione dell'aliquota d'imposta R.C.A di 3,5 punti percentuali in più o in meno.	

ART. 62 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le parole del Glossario:

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 63 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le parole del Glossario:

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 64 - RILASCIO DI DUPLICATI DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assimoco #contraente

Su richiesta del Contraente, Assimoco rilascia il duplicato del certificato di assicurazione in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. Il Contraente deve prima presentare la dichiarazione che attesta l'evento. In caso di deterioramento il duplicato è rilasciato solo se viene prima restituito il documento deteriorato.

ART. 65 - SANZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONE NON OPERATIVA

Le parole del Glossario: #Assimoco #prestazione #sinistro #polizza

La polizza non opera se garantire la copertura, pagare un sinistro o fornire qualsiasi prestazione può esporre Assimoco anche solo al rischio di:

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU
 - disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che Assimoco deve rispettare.
-

**QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO**

ART. 66 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Le parole del Glossario: #Assimoco #polizza #premio

A chi si paga

Il premio deve essere pagato all'intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato previsto dalle disposizioni in vigore.

Come e quando si paga

Il pagamento del premio può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare
- bonifico bancario
- bancomat o carta di credito/debito
- addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA
- denaro contante nei limiti consentiti dalla legge e altri mezzi di pagamento attivati presso l'intermediario.

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla firma della polizza.

I premi o le rate di premio successivi devono essere pagati alle scadenze stabilite, con rilascio di quietanze emesse da Assimoco che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il premio può essere pagato:

- in un'unica soluzione per i monopattini elettrici;
- in rate semestrali per gli altri veicoli. In questo caso, il premio annuo subisce un incremento pari al 3%.

Le polizze emesse prima del 01/04/2025 con un frazionamento quadrimestrale o trimestrale potranno mantenere tale rateazione, con un incremento di premio rispettivamente del 4% e 5%.

Cosa succede se non si pagano i premi o le rate successivi

L'assicurazione non è operante:

1. in caso di mancato pagamento del premio iniziale, dalle 24 dell'effetto del contratto e sino alle 24 del giorno di pagamento
 2. in caso di mancato pagamento delle rate successive, dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e sino alle 24 del giorno del pagamento.
-



QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE

ART. 67 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assimoco #contraente #polizza #premio

Quando inizia

L'assicurazione inizia dalle ore e dal giorno indicati in polizza o, in mancanza, dalle 24 del giorno stesso, se si è pagato il premio (intero o prima rata), altrimenti dalle 24 del giorno del pagamento.

Quanto dura

L'assicurazione dura un anno, non prevede il tacito rinnovo e non richiede comunicazioni di disdetta.

Se Assimoco vuole formulare una proposta di rinnovo, mette a disposizione del Contraente le tariffe e le condizioni di polizza presso l'intermediario cui è assegnato il contratto.

Il Contraente può rinnovare il contratto pagando il premio stabilito.

Assimoco mantiene valide le garanzie del contratto fino alla data di pagamento del rinnovo o alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto anche se stipulato con altra compagnia, ma non oltre il 15° giorno dopo la scadenza della polizza.

Se il cliente paga il premio di rinnovo dopo il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza, la copertura riprende dalle 24 del giorno di pagamento. I sinistri avvenuti fra il 15° giorno dalla scadenza della polizza e il giorno di pagamento del premio di rinnovo non sono indennizzabili.

Trascorso il termine di 15 giorni senza alcun pagamento, il contratto si risolve di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.

ART. 68 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DI CONTRATTO /SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Le parole del Glossario: #Assimoco #Assicurato #carta verde #contraente #periodo di osservazione #polizza #veicolo #premio

Durante il contratto il Contraente può:

- interrompere temporaneamente il contratto, se dimostra di aver alienato il veicolo assicurato (per vendita, demolizione, esportazione etc) ed è in attesa di acquistare un altro veicolo
- sospendere il contratto, se ha necessità di non fornire temporaneamente copertura al veicolo ancora in suo possesso per esigenze personali.

Interruzione temporanea del contratto

Se il contraente aliena il veicolo assicurato in polizza, per uno degli eventi previsti dagli artt. 69, 70, 71 e 73 può chiedere ad Assimoco l'interruzione temporanea del contratto. In questo caso deve distruggere subito il certificato di assicurazione e l'eventuale carta verde.

Assimoco rilascia un'appendice contrattuale che deve essere firmata dal Contraente.

L'interruzione di copertura:

- decorre dalle 24 del giorno indicato nell'appendice
- può essere richiesta per un periodo massimo di un anno
- non è consentita in caso di furto del veicolo.

La riattivazione del contratto, e delle relative coperture assicurative, può essere chiesta entro un anno dalla decorrenza dell'interruzione. Se la riattivazione non è richiesta entro questo termine, il contratto si risolve e il premio pagato e non goduto rimane acquisito da Assimoco.

La riattivazione avviene con l'emissione di un nuovo contratto. Intestatario del veicolo assicurato e forma tariffaria restano invariati.

Se la sospensione dura meno di 30 giorni il nuovo contratto mantiene la stessa scadenza del contratto sospeso. In questo caso, si applica la tariffa in vigore all'inizio dell'annualità assicurativa.

Se la sospensione dura 30 giorni o più, la scadenza del nuovo contratto è prorogata di un periodo pari alla durata della sospensione. In questo caso, si applicano la tariffa e le condizioni di assicurazione in vigore al momento della riattivazione. Il Contraente conserva il rateo di premio pagato e non goduto che viene imputato al nuovo contratto. Il periodo di osservazione è sospeso per tutta la durata dell'interruzione e riprende dalla data di riattivazione del contratto.

Sospensione in corso di contratto

Se il Contraente chiede la sospensione del contratto senza aver alienato il veicolo assicurato, deve:

1. fare richiesta ad Assimoco almeno 48 ore prima dell'inizio della sospensione.
2. compilare e firmare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesta la propria legittimazione e indica la data di inizio e di fine della sospensione.
3. distruggere subito il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Quando riceve la richiesta, Assimoco rilascia:

- un'appendice contrattuale, che il Contraente deve firmare, con l'indicazione del periodo di sospensione
- il certificato di assicurazione e il nuovo contratto, validi per la circolazione dalla data di fine della sospensione

La sospensione:

- non può essere richiesta in caso di furto del veicolo
- può durare al massimo 10 mesi all'interno dell'annualità assicurativa
- può essere richiesta più volte nella stessa annualità, entro il limite massimo di 10 mesi.

Il Contraente può:

- prorogare la data termine della sospensione indicata sull'appendice. In questo caso, deve comunicarlo in modo formale ad Assimoco entro 10 giorni dalla scadenza della sospensione
- ridurre il periodo di sospensione indicato sull'appendice. In questo caso, deve comunicarlo in modo formale ad Assimoco almeno 2 giorni prima della nuova data di ripresa della copertura.

La riattivazione avviene con l'emissione di un nuovo contratto, con effetto dalle 24 della data indicata sul modulo di richiesta di sospensione. Intestatario, targa del veicolo assicurato e forma tariffaria restano invariati.

La data di scadenza del nuovo contratto è prorogata, rispetto a quella del contratto sospeso, per un periodo pari alla durata della sospensione.

Il periodo di osservazione è interrotto per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dalla data di riattivazione.



COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE

ART. 69 - CONTRATTO SENZA TACITO RINNOVO**Le parole del Glossario:**

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e non ha bisogno quindi di comunicazioni preventive di disdetta.

ART. 70 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Le parole del Glossario: #Assimoco #Assicurato #carta verde #contraente #sinistro #polizza #veicolo #premio

Il trasferimento di proprietà del veicolo, documentato in modo idoneo, o la sua consegna in conto vendita (attestata da documentazione rilasciata da un soggetto regolarmente autorizzato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) può comportare a scelta del contraente:

1. Sostituzione del contratto
se l'alienante chiede il mantenimento della validità della polizza per altro veicolo di sua proprietà, Assimoco sostituisce il contratto per assicurare l'altro veicolo ed effettua l'eventuale conguaglio del premio al netto di tasse e contributi di legge.
Se il contratto prevede la variazione annuale del premio in base ai sinistri, l'Assicurato mantiene la classe di merito maturata fino a quel momento.
Se la titolarità del veicolo passa da più intestatari a uno solo di essi, il nuovo intestatario mantiene la classe di merito e la sinistrosità pregressa maturate.

2. Cessione del contratto

se il Contraente comunica la cessione del contratto, Assimoco emette un'appendice e rilascia i nuovi documenti. L'alienante paga i premi successivi fino al momento della comunicazione.

Dopo la cessione **non sono ammesse:**

- sospensioni del contratto
- variazioni di rischio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per assicurare lo stesso veicolo il cessionario deve stipulare un nuovo contratto.

Assimoco non rilascia l'Attestazione sullo stato del rischio al cessionario.

3. Risoluzione del contratto

se l'acquirente dimostra di avere già una polizza sullo stesso veicolo, Assimoco rinuncia alla cessione del contratto. In questo caso o in caso di risoluzione, il contratto è annullato dalla data di comunicazione ad Assimoco, con rimborso del premio pagato e non goduto al netto di tasse e contributi di legge. Il rimborso è calcolato in base a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data dell'annullamento.

Il Contraente deve distruggere subito il certificato di assicurazione e l'eventuale carta verde.

Assimoco:

- non restituisce la maggiorazione di premio pagata al momento della stipulazione, per i contratti di durata inferiore all'anno.
- rinuncia alle eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione, per i contratti con premio frazionato.

Resta confermato quanto previsto dall'art. 67 – Interruzione temporanea di contratto/
Sospensione in corso di contratto.

In caso di monopattino elettrico, si applicano le condizioni previste all'art. 73

ART. 71 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER ESPORTAZIONE DEFINITIVA O DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Le parole del Glossario: #Assimoco #Assicurato #carta verde #contraente #veicolo #premio

Esportazione definitiva

Il Contraente deve darne comunicazione ad Assimoco e presentare l'attestazione del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa.

Demolizione

Il Contraente deve darne comunicazione ad Assimoco e presentare copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice.³² Il certificato attesta la consegna del veicolo per la demolizione e l'impegno alla cancellazione dal P.R.A. da parte del gestore del centro stesso o del concessionario o del titolare della succursale.

In entrambe le casistiche, il Contraente deve distruggere subito il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e Assimoco rimborsa il premio pagato e non goduto al netto di tasse e contributi di legge calcolato in base a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua

³²Art. 231, quarto comma, decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152

dalla data di annullamento.

Per i contratti di durata inferiore all'anno Assimoco non restituisce la maggiorazione di premio pagata al momento della stipulazione.

Se il contratto relativo al veicolo demolito od esportato è reso valido per un altro veicolo di proprietà dell'intestatario, Assimoco effettua il conguaglio del premio. Se il contratto prevede la variazione annuale del premio in base ai sinistri, l'Assicurato mantiene la classe di merito maturata fino a quel momento. Se la demolizione o l'esportazione definitiva avvengono dopo la sospensione del contratto si applicano le disposizioni indicate all'art. 67 – Interruzione temporanea di contratto/ Sospensione in corso di contratto.

In caso di monopattino elettrico, si applicano le condizioni previste all'art. 73

ART. 72 - DECESSO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO

Le parole del Glossario: #Assicurato #veicolo #premio

In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, gli eredi possono chiedere la cessazione del contratto, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione³³. Il Contraente, se diverso dal proprietario del veicolo assicurato, o gli eredi hanno diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto di tasse e contributi di legge calcolato in base a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data dell'annullamento. Se la dichiarazione sostitutiva non è disponibile, il contratto prosegue fino alla sua naturale scadenza.

In caso di monopattino elettrico, si applicano le condizioni previste all'art. 73

ART. 73 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

Le parole del Glossario: #appropriazione indebita #Assimoco #rivalsa #contraente #veicolo #premio

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il contratto si risolve dalle 24 del giorno della denuncia alle autorità. Da quel momento, i danni causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada³⁴. Il Contraente deve distruggere subito il certificato di assicurazione e l'eventuale carta verde.

Il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto di tasse e contributi di legge calcolato in base a 1/360 per ogni giorno dalla data di risoluzione del contratto solo se presenta ad Assimoco copia della denuncia alle autorità.

Assimoco può esercitare la rivalsa per i sinistri avvenuti, denunciati e liquidati nel periodo tra la data di risoluzione del contratto e la data di consegna della denuncia ad Assimoco.

In caso di monopattino elettrico, si applicano le condizioni previste all'art. 73

ART. 74 - CESSAZIONE CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO DEI MONOPATTINI ELETTRICI

Le parole del Glossario: #appropriazione indebita #Assimoco #Assicurato #rivalsa #carta verde #contraente #premio

³³ Art. 47 del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000,

³⁴ Art. 283 del Codice delle Assicurazioni

Se il contrassegno identificativo si rovina, **il Contraente deve:**

- comunicarlo tempestivamente tramite la piattaforma della Motorizzazione dove è stato inizialmente registrato
- richiedere il rilascio di un nuovo contrassegno identificativo
- darne comunicazione ad Assimoco, che procede alla sostituzione del contratto.

Se il contrassegno identificativo viene rubato o smarrito, oppure in caso di furto o smarrimento del monopattino elettrico, **il Contraente deve:**

- presentare denuncia alle autorità competenti entro 48 ore³⁵
- inserire il numero di protocollo e la data della denuncia nella piattaforma della Motorizzazione dove è stato inizialmente registrato
- darne comunicazione ad Assimoco, che procede all'annullamento del contratto dalla data di denuncia alle autorità.

Il Contraente ha diritto al rimborso del LESIONI pagato e non goduto al netto di tasse e contributi di legge calcolato in base a 1/360 per ogni giorno dalla data di risoluzione del contratto solo se presenta ad Assimoco copia della denuncia alle autorità. **Il Contraente deve distruggere subito il certificato di assicurazione e l'eventuale carta verde**

Assimoco può esercitare la rivalsa per i sinistri avvenuti, denunciati e liquidati nel periodo tra la data di risoluzione del contratto e la data di consegna della denuncia ad Assimoco

Se il monopattino elettrico viene venduto a un altro soggetto, **il Contraente deve:**

- rimuovere dal monopattino il contrassegno identificativo
- chiederne la cancellazione tramite la piattaforma della Motorizzazione dove è stato inizialmente registrato
- darne comunicazione ad Assimoco.

Il Contraente può richiedere:

- l'annullamento del contratto. In questo caso, il contratto è annullato dalla data di comunicazione ad Assimoco, con rimborso del premio pagato e non goduto al netto di tasse e contributi di legge. Il rimborso è calcolato in base a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data dell'annullamento. **Il Contraente deve distruggere subito il certificato di assicurazione e l'eventuale carta verde**
- la sostituzione del contratto (→ art. 67)
- l'interruzione temporanea di contratto (→ art. 67)

³⁵ art. 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni Generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art. 1342 Codice Civile)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza, ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il

minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato pagamento del premio (Art. 1901 del Codice Civile)

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art. 1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Circolazione di veicoli (Art. 2054 del Codice Civile)

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

ALLEGATO 1 – SCHEMA RIVALSA

RIVALSA: CONDUCENTE NON IDONEO		
SITUAZIONE	IMPORTO RIVALSA	RINUNCIA ALLA RIVALSA (*)
Guida senza patente (*): - patente mai conseguita - patente revocata - patente sospesa	Totale	
Guida con patente scaduta (*)	Fino a 3.000 euro	SI
Guida di neopatentato con mancato rispetto dei limiti previsti (*)	Fino a 5.000 euro	SI
Guida da parte di figli minori o soggetti a tutela	Fino a 5.000 euro	SI
Guida nel mancato rispetto dei codici unionali (*)	Fino a 1.000 euro	SI
Guida con dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione	Fino a 1.000 euro	SI
Guida in stato di ebbrezza	500 euro	
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	500 euro	
Dolo del conducente	Totale	
* Non valida per Monopattini elettrici		

RIVALSA: VEICOLO NON IDONEO		
SITUAZIONE	IMPORTO RIVALSA	RINUNCIA ALLA RIVALSA (*)
Danni ai terzi trasportati se trasporto non conforme a norme o carta di circolazione	Fino a 3.000 euro	SI
Esercitazioni alla guida nel mancato rispetto della normativa (*)	Fino a 3.000 euro	SI
Veicolo dato a noleggio con conducente (*): - in assenza di licenza - guidato da persona diversa da intestatario/dipendente - noleggio non conforme	Fino a 3.000 euro	SI
Mancata revisione (*)	Fino a 3.000 euro Se revisione scaduta da sei mesi	SI
Targa prova non conforme (*)	Fino a 3.000 euro	SI
Fermo amministrativo	Nessuna rivalsa	--
* Non valida per Monopattini elettrici		

RIVALSA: ALTRI CASI		
SITUAZIONE	IMPORTO RIVALSA	RINUNCIA ALLA RIVALSA (*)
Danni pavimentazione da circolazione su cingoli (*)	Totale	
Altre casistiche per le quali sia applicabile l'art.144 comma 2 CdA	Fino a 3.000 euro	SI
* Non valida per Monopattini elettrici		

